

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	<i>Pag.</i>	3
FINANZE (VI)	»	17
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	47
AGRICOLTURA (XIII)	»	59
<i>INDICE GENERALE</i>	»	66

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia (Grande Sud): Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP.

PAGINA BIANCA

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). C. 4773 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014. C. 4774 e relativa nota di variazione C. 4774-bis Governo, approvato dal Senato (*Esame congiunto e rinvio*)

3

SEDE REFERENTE

Venerdì 11 novembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 21.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).
C. 4773 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014.
C. 4774 e relativa nota di variazione C. 4774-bis
Governo, approvato dal Senato.

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, osserva che la Camera è chiamata ad esaminare il disegno di legge di bilancio e il disegno di legge di stabilità per il 2012, in circostanze del tutto eccezionali, a se-

guito dell'acuirsi delle tensioni speculative ai danni del nostro Paese e delle preannunciate dimissioni del Governo all'esito della votazione sul disegno di legge recante il rendiconto generale dello Stato per l'anno 2010. fa presente che, per queste ragioni, com'è noto, la Conferenza dei presidenti di Gruppo ha convenuto sull'opportunità che l'esame presso la Camera dei deputati dei documenti di bilancio avvenisse in tempi particolarmente ristretti, con la rinuncia da parte delle forze politiche alla presentazione di proposte emendative, al fine di consentire all'Assemblea di approvare i testi in via definitiva entro la giornata di domani, sabato 12 novembre. Rileva che, per tali ragioni si limiterà ad illustrare sinteticamente il punti essenziali dei disegni di legge all'esame della Commissione, rinviando fin d'ora al testo scritto per l'esame delle singole disposizioni.

Preliminarmente osserva che i medesimi eventi eccezionali che hanno condotto alla definizione di un percorso parlamentare così accelerato soprattutto in questo ramo del Parlamento, hanno anche consentito l'approvazione, presso il Senato della Repubblica, di disposizioni che, a rigore, non sarebbero strettamente ricon-

ducibili al contenuto proprio del disegno di legge di stabilità. Sottolinea che tali disposizioni, di carattere ordinamentale e volte a sostenere la crescita, rappresentano tuttavia l'attuazione delle misure che il Governo ha concordato con le Istituzioni europee nella lettera del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2011 indirizzata al Presidente del Consiglio europeo e al Presidente della Commissione europea. Fa presente come sia di tutta evidenza che vi fosse la necessità di dare un primo concreto segnale di attuazione di tali misure per stabilizzare la situazione finanziaria e l'esposizione del Paese sui mercati internazionali. Per tali ragioni, ritiene che vada condivisa la scelta della presidenza della 5^a Commissione del Senato di esercitare le proprie prerogative in ordine all'ammissibilità tenendo presente tale contesto.

In primo luogo, rileva che il disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, presentato in prima lettura al Senato, non produce, come evidenziato dal Governo, effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che la manovra di aggiustamento dei conti pubblici per il triennio di programmazione è già stata approvata con i decreti-legge n. 98 del 2011 e n. 138 del 2011 diretti al conseguimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013.

Quanto alle principali misure recate dal provvedimento, fa presente che l'articolo 1, non modificato dal Senato, fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012 ed il livello minimo del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, nonché il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il triennio 2012-2014. Gli importi, che recepiscono le indicazioni contenute nella risoluzione con le quali è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, sono individuati nell'allegato 1. In particolare, osserva che, per il 2012, il limite massimo del saldo netto da finanziare è pari a 2,2 miliardi di euro, mentre per il ricorso al mercato è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 265 miliardi. Per il biennio

successivo, il livello minimo del saldo netto da impiegare è fissato in misura pari a 16,9 miliardi di euro per il 2013 e a 38 miliardi di euro per il 2014; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 200 miliardi di euro nel 2013 e 180 miliardi di euro nel 2014.

Segnala che l'articolo 2, non modificato dal Senato, reca disposizioni in materia previdenziale, in particolare recando norme concernenti i trasferimenti in favore di alcune gestioni pensionistiche dell'INPS e dell'ENPALS, regolazioni contabili interne all'INPS, nonché regolando i rapporti finanziari e contabili tra lo Stato e l'INPDAP.

Fa presente, poi, che gli articoli 3 e 4, in attuazione dei decreti-legge n. 98 e 138 del 2011, recano le riduzioni selettive o lineari delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato al fine di raggiungere gli obiettivi di risparmio stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2011. In particolare, sottolinea che gli interventi correttivi di ciascun Ministero, comunicati prima della presentazione del disegno di legge di stabilità, sono stati recepiti nelle richiamate disposizioni, mentre per gli altri Ministeri si è proceduto attraverso il meccanismo dei tagli lineari. Precisa che le riduzioni relative al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono state recepite, in sostituzione dei tagli lineari, con un emendamento del relatore approvato dal Senato, con il quale è stata anche sostituita la tabella concernente il Ministero dell'economia e delle finanze.

Osserva che, nel complesso, gli effetti delle riduzioni apportate con le richiamate disposizioni assicurano risparmi, in termini di saldo netto da finanziare, pari a 10,7 miliardi di euro nel 2012 e 5 miliardi di euro in ciascuno degli anni 2013 e 2014, corrispondenti, in termini di indebitamento netto, a 7 miliardi di euro nel 2012, a 6 miliardi di euro nel 2013 e a 5 miliardi di euro nel 2014.

Segnala, inoltre, che gli interventi sono distinti tra spese rimodulabili e non rimodulabili. Per quanto riguarda le prime, osserva che l'articolo 3 rinvia ad appositi

elenchi allegati al disegno di legge l'individuazione delle missioni e dei programmi interessati dalla riduzione e della quota parte delle riduzioni da riferire complessivamente alle autorizzazioni di spesa. Per le riduzioni di spesa non rimodulabili, l'articolo 4 provvede alle necessarie modifiche alle disposizioni di rango legislativo.

Fa presente che il Senato ha approvato una serie di modifiche al disegno di legge di stabilità al fine di recepire sostanzialmente il contenuto della richiamata lettera trasmessa dal Presidente del Consiglio alle Istituzioni europee.

Ricorda in particolare che l'articolo 5 modifica il regime di accesso alla pensione di vecchiaia, stabilendo il raggiungimento dei 67 anni dal 2026, ed anticipa al 2013 l'entrata in vigore dell'aggiornamento automatico dell'età di accesso al pensionamento di anzianità in ragione dell'aspettativa di vita; l'articolo 6 reca disposizioni in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico, in particolare prevedendo il conferimento dei beni da dismettere ad uno o più fondi immobiliari ovvero ad una o più società immobiliari. Fa presente che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 30 aprile 2012, saranno individuati i beni che saranno conferiti e dismessi secondo modalità da individuarsi con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Rileva che la relazione tecnica precisa che la quantificazione dei proventi sarà possibile solo *ex post*. Osserva che l'articolo 7 consente di procedere all'alienazione di terreni agricoli in proprietà del Demanio, fermo restando che, in caso di variazione della destinazione d'uso e di successiva vendita allo Stato, sarà riconosciuta una somma pari al 75 per cento del maggior valore di acquisto; l'articolo 8 reca disposizioni per la riduzione del debito degli enti locali, in particolare prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui si fisseranno i parametri di debito oltre i quali gli enti saranno tenuti a procedere alla riduzione, con le relative percentuali e modalità; l'articolo 9 reca

disposizioni per la liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, intervenendo in particolare sulle procedure di affidamento dei servizi; l'articolo 10 reca norme per la riforma degli ordini professionali e disciplina la costituzione di società tra professionisti; l'articolo 11 è volto ad assicurare la coerenza tra i programmi di ricerca predisposti dagli enti pubblici con il programma nazionale della ricerca al fine di garantire l'applicazione dei meccanismi di premialità; l'articolo 12 proroga al triennio 2012-2014 le misure relative al fondo di credito per i nuovi nati; l'articolo 13 reca la possibilità di certificazione dei crediti vantati nei confronti degli enti territoriali, al fine di consentirne la cessione *pro soluto* ad istituti di credito e contiene inoltre disposizioni procedurali per l'accertamento della violazione dell'obbligo di copertura assicurativa per gli autoveicoli; l'articolo 14 reca l'estensione a tutto il territorio nazionale, in via sperimentale, delle disposizioni relative alle zone a burocrazia zero, nonché altre misure di semplificazione amministrativa quali l'abrogazione del catalogo nazionale delle armi da sparo, la riduzione degli adempimenti per la costituzione delle società a responsabilità limitata ed il relativo trasferimento di quote, nonché la modifica delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali; l'articolo 15 reca disposizioni di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e le imprese, in particolare estendendo il regime di autocertificazione nonché il divieto di prevedere, in sede di recepimento delle direttive europee, ulteriori adempimenti amministrativi; l'articolo 16 reca disposizioni volte a rendere più efficiente la disciplina della mobilità nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo comunque in via prioritaria la possibilità di attuare, per il personale con anzianità contributiva eccedente i 40 anni, la risoluzione del rapporto di lavoro, stabilendo che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in soprannumero potranno essere posti in disponibilità con un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione per un periodo massimo di

due anni; l'articolo 17 è volto a semplificare la procedura per la costituzione dei distretti turistici, previsti dal decreto-legge n. 70 del 2011; l'articolo 18 prevede la concessione di benefici fiscali per la realizzazione di infrastrutture autostradali attraverso il meccanismo della finanza di progetto; l'articolo 19 reca disposizioni per accelerare la realizzazione del corridoio Torino-Lione e del tunnel di Tenda, dichiarandoli aree di interesse strategico; l'articolo 20 volto a disciplinare la cessione delle quote detenute da ANAS Spa a Fintecna Spa; l'articolo 21 prevede la destinazione nel 2012 delle risorse del Fondo per le infrastrutture portuali al completamento di opere infrastrutturali portuali; l'articolo 22 recante disposizioni in materia di contratti di lavoro; l'articolo in esame in particolare, dispone l'aumento dell'aliquota contributiva per i contratti di apprendistato di un punto percentuale e lo sgravio del 100 per cento per tre anni per i datori di lavoro che impiegano meno di nove unità; si destinano, inoltre, maggiori somme alla formazione nell'esercizio dell'apprendistato; si introducono nuove disposizioni per il sostegno dell'occupazione femminile; si prevedono semplificazioni per il ricorso al lavoro *part-time*; si armonizzano le disposizioni sulla detassazione e gli sgravi per i contratti di produttività con le disposizioni sui contratti a livello aziendale di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011; si dispone l'anticipo al 2012 per la facoltà per le regioni di concedere deduzioni dell'IRAP; si prevede quindi l'accelerazione dell'operatività del credito di imposta per il Mezzogiorno di cui al decreto-legge n. 70 del 2011; si introducono, infine, semplificazioni degli oneri amministrativi connessi alla gestione del rapporto di lavoro; l'articolo 23 autorizza il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie ad anticipare la quota di saldo per i finanziamenti in agricoltura e pesca; l'articolo 24 reca disposizioni di sostegno ai settori imprenditoriali operanti nel mondo della cultura, conferendo risorse al Fondo unico per lo spettacolo, in misura pari alla quota di minore utilizzo del *tax credit* digitale per

i cinema ed escludendo il Ministero per i beni e le attività culturali dalle disposizioni in materia di soppressione di uffici; l'articolo 25 è volto ad estendere l'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito del processo civile; l'articolo 26 reca disposizioni straordinarie per la riduzione del contenzioso civile in Cassazione attraverso la estinzione automatica di taluni procedimenti risalenti; l'articolo 27 è volto a modificare il codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile nel grado d'appello, prevedendo in particolare sanzioni per le istanze inammissibili o manifestamente infondate; l'articolo 28 prevede un aumento del contributo unificato per le spese di giustizia, pari al 50 per cento, per i giudizi di impugnazione e al 100 per cento per i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione; l'articolo 29 reca un finanziamento anche nel 2013 per le disposizioni relative alla cosiddetta *mini-naja*.

Segnala che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono, inoltre, stati introdotti tre articoli aggiuntivi volti a modificare la disciplina del patto di stabilità interno. In particolare, l'articolo 30 modifica il decreto-legge n. 138 del 2011, al fine di consentire la riduzione dell'impatto della manovra a carico degli enti territoriali, in considerazione del gettito della cosiddetta *Robin tax*, destinando anche una quota delle risorse ai meccanismi premiali. Fa presente che si prevede poi la ponderazione degli indici di virtuosità o lo slittamento dell'applicazione di taluni di questi al 2013. Osserva che il successivo articolo 31 reca disposizioni di dettaglio per la definizione delle regole del patto di stabilità interno degli enti locali, con l'indicazione delle percentuali che tali enti dovranno applicare alla spesa corrente negli anni 2006-2008 per il conseguimento degli obiettivi, nonché le regole di fissazione degli obiettivi rispettivamente per gli enti virtuosi e per quelli non virtuosi. Si riconfermano quindi le esclusioni dal patto già previste, mentre si perfeziona il quadro sanzionatorio. Segnala che l'articolo 32 interviene, invece, sulla disciplina del Patto di stabilità in-

terno per le regioni e le province autonome, rivedendo la misura del contributo delle regioni al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Osserva che l'articolo 33 reca disposizioni di carattere eterogeneo, prevedendo tra l'altro il finanziamento del quadro esigenziale per l'anno 2012. In particolare, il comma 1 incrementa di 1.143 miliardi la dotazione del Fondo per interventi urgenti e indifferibili, destinandoli agli interventi di cui all'elenco 2 allegato al disegno di legge. Segnala che diversamente dal passato, non sono indicati gli importi destinati alle singole voci né si prevede un esame parlamentare degli schemi dei decreti recanti l'effettiva ripartizione delle risorse tra le finalità di cui all'elenco. Ricorda che una quota di 100 milioni di euro è invece destinato ad interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico ed ulteriori 50 milioni di euro nell'anno 2013 saranno destinati al Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. In entrambi i casi, le risorse saranno ripartite in conformità ad appositi atti di indirizzo approvati dalle Commissioni bilancio delle due Camere. I commi 2 e 3 prevedono che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione siano assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali, stabilendo altresì che esso venga rifinanziato per 2,8 miliardi nell'anno 2015, da destinare a finalità specificamente indicate.

Segnala che l'articolo in esame prevede anche il sostanziale azzeramento delle disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica, destinando le risorse così acquisite ad una serie di interventi, rifinanziati con cadenza pressoché annuale nell'ambito delle precedenti manovre finanziarie.

Fa presente che, in particolare, sono stanziati, senza indicazione degli importi, risorse da destinare al sostegno dell'autotrasporto merci, all'applicazione anche nel 2012 della devoluzione del 5 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, alla proroga del regime fiscale agevolato sui cosiddetti premi di produttività e degli sgravi contributivi su tali premi,

nonché su alcuni emolumenti spettanti al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Rileva che sono previsti inoltre finanziamenti per il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università, per gli interventi in favore delle scuole paritarie e per le università non statali legalmente riconosciute, per il Fondo integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio, nonché per la prosecuzione fino al 30 giugno 2012 delle missioni di pace internazionali. Sono inoltre prorogati al 2012 diversi interventi in materia di lavoro e formazione, finanziati a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, la cui dotazione è incrementata di 1 miliardo di euro. Analoga proroga è prevista per il piano di impiego delle Forze armate in operazioni di controllo del territorio.

Fa presente che si prevede inoltre una diversa destinazione dei maggiori proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze radioelettriche, materia sulla quale è intervenuto anche l'emendamento 5.1000 approvato dalla Commissione bilancio del Senato. Segnala che, sempre nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono state introdotte disposizioni volte a prevedere un'ulteriore dilazione nella riscossione di tributi in relazione al sisma in Abruzzo, nonché interventi volti a finanziare i policlinici universitari, istituti ed organismi operanti nel settore della ricerca e della salute. Rileva, da ultimo, che sono previste deroghe al patto di stabilità interno per il Comune di Barletta per la ricostruzione del fabbricato recentemente crollato, nonché per l'applicazione della disciplina in materia di federalismo fiscale al comune e alla provincia di Milano, in relazione alla organizzazione dell'Expo 2015. In particolare, il comma 37, prevede che gli interventi del Comune e della Provincia di Milano, relativi all'Expo 2015, vengono esclusi dal Patto di stabilità interno.

Rileva che l'articolo 34, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è volto a rendere strutturale la deduzione forfettaria in favore dei distributori di carburante vigente dal 1998.

Osserva che l'articolo 35 reca come di consueto l'indicazione degli importi da iscrivere nelle tabelle allegate alla legge di stabilità. Nel complesso non sono previsti apprezzabili rifinanziamenti rispetto alla legislazione vigente. Sottolinea che gli importi del fondo speciale di parte corrente sono stati anzi ridotti in modo tale da non consentire di far fronte ad alcune delle prenotazioni in essere, che dovranno quindi essere opportunamente riconsiderate. Segnala che nel corso dell'esame presso il Senato è stato previsto un incremento di 10 milioni del contributo all'ISTAT, accogliendo in questo modo le richieste formulate nel corso della sua audizione del presidente Giovannini, che aveva sottolineato come fosse a rischio la stessa produzione di taluni elaborati statistici.

Per quanto attiene, poi, al disegno di legge di bilancio, segnala preliminarmente che sono confermati sia il numero delle missioni (34), sia quello dei programmi di spesa (172). Sono altresì confermati il numero delle missioni e dei programmi condivisi tra ministeri, pari rispettivamente a 20 e a 4. Inoltre, al fine di meglio garantire il raggiungimento dell'obiettivo della programmazione e in coerenza con la legge di stabilità che individua le misure necessarie a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio di riferimento, si conferma l'impianto triennale delle previsioni in esso contenute.

Rileva che, come emerge anche dalla relazione illustrativa, il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato è stato redatto secondo il criterio della legislazione vigente, ma tiene conto anche delle indicazioni fornite dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 23 del 13 luglio 2011, e tiene conto delle misure di contenimento della spesa previste, da ultimo, dal decreto-legge n. 138 del 2011.

In particolare, fa presente che la suddetta circolare ha provveduto a fornire un'interpretazione del secondo e del terzo periodo dell'articolo 21, comma 6, della legge n. 196 del 2009, specificando il perimetro della configurazione degli oneri

inderogabili nei quali «rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

Segnala che, sulla base di questa definizione, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio 2012-2014, si è proceduto alla verifica delle effettive esigenze di carattere obbligatorio e alla conseguente revisione della classificazione dei capitoli di spesa rimodulabili e non rimodulabili. In conseguenza di questa riclassificazione l'ammontare delle risorse rimodulabili passa, nel 2012, da 25,58 a 46,82 miliardi di euro; nel 2013, da 31,02 a 43,93 miliardi di euro; e nel 2014 da 24,82 a 37,47 miliardi di euro.

Osserva che tale riclassificazione delle poste iscritte in bilancio eleverà i margini di flessibilità utilizzabili anche nel corso della gestione. In tale prospettiva, segnala che devono essere anche lette le disposizioni previste dal decreto-legge n. 78 del 2010, che prevedono, in deroga alle norme previste dalla legge di contabilità, limitatamente al triennio 2011-2013, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e per motivate esigenze, la possibilità di disporre con il disegno di legge di bilancio variazioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili tra le missioni di ciascun stato di previsione, anziché nell'ambito di una stessa missione; e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 che estende la rimodulabilità di bilancio anche alle spese non rimodulabili anziché — come previsto dalla legge di contabilità e dal decreto-legge n. 78 del 2010 — alle sole spese rimodulabili. Sottolinea che l'efficacia di tale norma, tuttavia, è limitata al quinquennio 2012-2016 e, in considerazione della particolare natura di tali spese, è soggetta a specifiche regole: infatti, la misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme so-

stanziamenti e, comunque, non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziati qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di carattere legislativo, e non superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese non rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 6, della suddetta legge n. 196 del 2009.

Osserva che la variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Fa presente che gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati.

Segnala che, proprio con riferimento all'esercizio della flessibilità, emerge il sempre più stretto collegamento tra la legge di bilancio e quella di stabilità, confermato dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del suddetto disegno di legge i cui effetti sono stati riportati nel disegno di legge di bilancio con la prima nota di variazioni.

In secondo luogo, giudica opportuno soffermarsi sulla ripartizione delle spese finali del bilancio dello Stato per l'anno 2012, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, tra le missioni e i programmi. A tale proposito, osserva che, sulla base di tali dati contenuti nel disegno di legge di bilancio per il 2012, rispetto alle spese finali del bilancio dello Stato, le percentuali maggiori delle risorse sono destinate alle seguenti finalità: relazioni finanziarie con le autonomie locali, alle quali nel 2012 è destinato circa il 20,7 per cento del totale, percentuale che aumenta nel 2013 e nel 2014 fino ad arrivare al 21,5 per cento; oneri per il servizio del debito, che nel 2012 assorbono circa il 17,4 per cento

delle spese, percentuale che aumenta nel 2013 e nel 2014 fino ad arrivare al 19,2 per cento; trasferimenti agli enti previdenziali per la previdenza obbligatoria e complementare, per i quali nel 2012 sono stanziati il 16,1 per cento delle spese, percentuale che decresce nel 2013 e nel 2014 fino ad arrivare al 15,1 per cento; istruzione scolastica, missione a cui è destinato l'8 per cento delle spese; politiche finanziarie e di bilancio, che assorbono il 6,2 per cento della spesa.

Segnala che il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2012, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 499 miliardi di euro e spese finali per 500,6 miliardi, e, pertanto, il saldo netto da finanziare risulta pari a oltre 1,56 miliardi di euro, con un miglioramento di circa 30,5 miliardi rispetto al dato assestato riferito all'esercizio 2011, e di oltre 39 miliardi rispetto alla legge di bilancio per l'anno 2011. Osserva come tale risultato dipenda anche dalle modifiche apportate con la Nota di variazioni in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge di stabilità per il 2012. Per gli anni 2013 e 2014 si prevede, poi, un ulteriore miglioramento del saldo, che raggiungerà un valore positivo, rispettivamente, di 17,4 e di 38,3 miliardi di euro. Sottolinea che tutti questi risultati fanno, quindi, registrare un miglioramento rispetto agli obiettivi indicati nelle risoluzioni parlamentari con le quali è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

Osserva che, a conferma dell'andamento positivo dei saldi differenziali del bilancio pubblico, anche il risparmio pubblico fa segnare nel triennio di riferimento un apprezzabile miglioramento. Per quanto riguarda i dati di competenza, segnala che anche il risparmio pubblico per il 2012 fa segnare un miglioramento di circa 23 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate riferite all'esercizio 2011, che a loro volta rappresentavano un miglioramento di oltre 9 miliardi di euro rispetto alla legge di bilancio per il 2011.

Negli anni successivi, le previsioni per il risparmio pubblico segnano un ulteriore sensibile miglioramento, raggiungendo la cifra di 59,3 miliardi di euro nel 2013 e 74,3 miliardi di euro nel 2014.

Rileva che il miglioramento dei risultati differenziali consegue essenzialmente all'incremento delle entrate. Le entrate tributarie registrano infatti un aumento, nell'anno 2012, di circa 32 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2011. Negli anni 2013 e 2014, le suddette entrate registrano un ulteriore incremento, rispettivamente, di circa 27 e di 15 miliardi di euro.

Sul versante della spesa, segnala infatti, nell'esercizio 2012 si prevede un incremento della spesa di parte corrente al netto degli interessi, che aumenterà di circa 8,5 miliardi di euro rispetto a quanto previsto dal bilancio assestate per l'esercizio 2011. Segnala che la spesa corrente si riduce invece leggermente negli esercizi successivi, contraendosi di circa 800 milioni di euro nel 2013 e di 5,6 miliardi di euro nel 2014. Anche la spesa per interessi segna un incremento che non può non scontare anche le tensioni sui rendimenti dei nostri titoli di Stato. In particolare, si prevede un incremento della spesa rispetto alle previsioni assestate di oltre 10 miliardi nel 2012, mentre si stima un ulteriore incremento di quasi 3 miliardi di euro nel 2013 e di 5,6 miliardi di euro nel 2014. Rileva che la spesa in conto capitale registra, invece, un andamento diversificato nel tempo, in quanto nel 2012 si prevede, infatti, una riduzione di oltre 7 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2012, mentre nel 2013 è previsto un incremento di oltre 7,5 miliardi di euro. Nel 2014, invece, la spesa in conto capitale torna a scendere di circa 5,9 miliardi di euro.

Rolando NANNICINI (PD) analizza le disposizioni dell'articolo 31 del disegno di legge di stabilità, in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali, osservando come il Governo dovrebbe fornire dei chiarimenti sulla portata delle modifiche della disciplina in materia che si

sono susseguite a partire dalla legge n. 220 del 2010. In particolare, ricorda come per le province l'articolo 1, comma 88, della legge di stabilità per il 2011 prevedesse l'applicazione, rispetto alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008, di un'aliquota del 10,7 per cento per il 2012 e per il 2013. Successivamente, l'articolo 20, comma 5, modificato dal decreto-legge n. 138 del 2011, ha previsto un incremento del contributo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ritiene, pertanto, che la disposizione del comma 2 dell'articolo 31 del disegno di legge di stabilità, che prevede un'aliquota del 16,5 per cento nell'anno 2012 e del 19,7 per cento negli anni 2013 e 2014, non si limiti a registrare gli effetti delle norme precedentemente adottate, ma determini un inasprimento del contributo richiesto alle province. Formula, inoltre, analoghe considerazioni con riferimento al contributo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica richiesto ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, osservando come non vi sia una corrispondenza tra gli importi derivanti dall'applicazione del combinato disposto della legge n. 220 del 2010 e dei decreti-legge n. 98 e n. 138 del 2011. Ritiene che il Governo dovrebbe fare assolutamente chiarezza su tali calcoli, sottolineando come si sia troppo spesso mentito al Paese e agli enti territoriali, in quanto mentre si annunciava un alleggerimento del peso derivante dai vincoli del Patto di stabilità interno, si realizzava invece un sensibile appesantimento del contributo richiesto agli enti locali. Sottolinea, peraltro, come un eventuale alleggerimento dei vincoli in termini di competenza non sarebbe realmente efficace in mancanza di un corrispondente allentamento dei limiti previsti in termini di cassa, dal momento che le risorse disponibili non potrebbero essere effettivamente erogate ai creditori, aggravando ulteriormente il fenomeno dell'indebitamento degli enti locali. Ribadisce, quindi, la necessità di un chiarimento in ordine alle percentuali indicate nel richiamato articolo 31 del disegno di legge di stabilità,

al fine di fare finalmente chiarezza e di imputare precisamente le responsabilità delle modifiche introdotte.

Lino DUILIO (PD) preliminarmente osserva come ancora una volta si ripeta la situazione di monocameralismo di fatto, che, nell'odierna situazione eccezionale, si è addirittura tramutato, a suo avviso, in una sorta di « acameralismo », dovuto alla necessità di recepire le decisioni assunte presso le Istituzioni europee. Osserva come la situazione sia però frutto di decisioni assunte nel passato, di quello che è stato definito un decennio perduto. Rileva quindi l'opportunità di uno sforzo comune per uscire da questa situazione straordinaria e rientrare, riprendendo il cammino della stabilità e della crescita, nell'ambito della fisiologia. Richiama quindi i dati forniti nel corso della recente audizione del professor Giarda, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale sulla riforma dell'articolo 81 della Costituzione, che hanno evidenziato come negli ultimi dieci anni il saldo primario sia stato positivo solo durante i governi di centrosinistra. Sottolinea quindi come, nell'odierna situazione eccezionale, sia richiesto alla classe politica un gesto di responsabilità, malgrado le convenienze di parte, specie del suo gruppo militerebbero per un celere ricorso alle urne. Ricorda come i problemi dell'Italia si sono aggravati nell'ultimo decennio e come la spesa pubblica abbia raggiunto circa il 50 per cento del PIL con una struttura particolarmente rigida, nella quale una gran parte è rappresentata dalla spesa per assistenza e previdenza e da quella per gli interessi sul debito. Evidenzia anche come la pressione fiscale abbia raggiunto livelli insopportabili. Ricorda come lo stesso presidente nella sua relazione abbia richiamato la deroga agli ordinari criteri di ammissibilità rispetto alle modifiche introdotte al Senato al disegno di legge di stabilità, giustificate dalla necessità di sostenere la crescita e di recepire il contenuto degli impegni presi con le istituzioni europee. Osservando come molto rimanga ancora da fare, auspica che le forze che

hanno avuto le maggiori responsabilità nel determinarsi della situazione attuale non si sottraggano alla responsabilità di sostenere il nuovo governo. Rileva come grandi siano state anche le responsabilità verso le generazioni future. Ricorda che il suo gruppo ha stabilito di tenere un atteggiamento di grande responsabilità non presentando proposte emendative e favorendo l'approvazione entro la giornata di domani dei documenti di bilancio al fine di consentire entro domenica la definizione della crisi politica, onde non offrire ai mercati un pretesto strumentale per attaccare l'Italia. Segnala positivamente l'inserimento nel disegno di legge di stabilità di una deroga alle sanzioni previste dal Patto di stabilità per la realizzazione dell'Expo di Milano, evidenziando come l'evento avrà un rilievo mondiale e sarà una vetrina importante per l'Italia. Ribadisce infine che il Paese ha grandi risorse ed una forte consapevolezza confidando nella sua capacità di uscire dalla presente crisi.

Massimo VANNUCCI (PD) sottolinea preliminarmente la peculiarità della situazione nella quale la Commissione è chiamata ad esaminare, in tempi assai ristretti, la manovra finanziaria per il 2012, osservando come il disegno di stabilità approvato dal Senato, pur presentando evidentemente lacune e carenze, mostra indubbiamente anche taluni segnali di miglioramento rispetto ai precedenti provvedimenti adottati dal Governo in materia economico-finanziaria. A tale riguardo, sottolinea infatti come le scelte dell'Esecutivo e della maggioranza siano per troppo tempo state caratterizzate da un furore ideologico, che ha portato in primo luogo a nascondere l'effettiva gravità della situazione del nostro Paese e poi a scegliere politiche profondamente sbagliate. In particolare, ritiene che sia stato grave l'abbandono delle procedure in materia di revisione della spesa avviate nella passata legislatura, nonché l'abrogazione delle disposizioni volte a contrastare l'evasione attraverso la tracciabilità di pagamenti, successivamente reintrodotte con soglie progressivamente decrescenti. Ana-

logamente, giudica contraddittoria la politica seguita in materia di gestione dei patrimoni e delle partecipazioni pubbliche, ricordando come, da un lato si sia richiesto un intervento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.a. per acquisire le imprese strategiche del nostro Paese e, dall'altro, si prospetti una massiccia alienazione delle partecipazioni azionarie pubbliche. Segnala, poi, l'errore compiuto all'inizio della legislatura con le vicende relative alla cessione di Alitalia S.p.a., che hanno portato ad un forte onere per gli ammortizzatori sociali che si sono resi necessari.

A fronte di tali errori ideologici nell'impostazione delle politiche economiche, ritiene che si renda necessario un radicale mutamento di orizzonte, che affronti in primo luogo il problema del debito pubblico e, quindi, quello della crescita economica, dal momento che solo attraverso un più elevato incremento del prodotto interno lordo potranno raggiungersi livelli di debito maggiormente sostenibili. In questa ottica, pur richiamando il contenuto del testo unificato recentemente elaborato dalle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio in materia di pareggio di bilancio, ricorda come i dati relativi all'indebitamento netto contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, pur segnando miglioramenti rispetto al 2010, registrano un rapporto tra *deficit* e prodotto interno lordo del 3,9 per cento nel 2011 e dell'1,6 per cento nel 2012, per raggiungere un sostanziale pareggio nel 2013. Tale situazione impone, a suo avviso, un'azione incisiva innanzitutto sul versante della spesa, salvaguardando spese di interesse strategico, quali quelle in materia di sicurezza, sanità, istruzione e ricerca, ma riducendo significativamente in modo selettivo tutti gli altri comparti. Per quanto riguarda, invece, le entrate, osserva come sulla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica sia sospesa la spada di Damocle della delega legislativa in materia fiscale e assistenziale, che dovrà determinare maggiori entrate a regime per 20 miliardi di euro. In proposito, osserva come l'attua-

zione della delega e, a maggior ragione, l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista per la mancata adozione dei provvedimenti attuativi, determineranno un incremento della pressione fiscale, a suo avviso non sostenibile. Ritiene che si renda necessaria, al riguardo, una manovra nella manovra, che individui risorse sostitutive, che dovrebbero essere reperite, a suo avviso, innanzitutto attraverso un incremento dell'imposizione sui patrimoni, che – come evidenziato anche dalla Banca d'Italia nella sua audizione – nel nostro Paese raggiunge livelli assai inferiori a quelli registrati in altri grandi Paesi europei. Giudica, inoltre, necessario un incisivo intervento in materia di evasione ed elusione fiscale, sottolineando come si potrebbero ipotizzare disposizioni di principio volte a prevedere la destinazione del 50 per cento del maggiore gettito alla riduzione del debito pubblico e del restante 50 per cento all'alleggerimento del livello dell'imposizione fiscale, in questo contesto, a suo avviso, potrebbe anche riconsiderarsi la natura universalistica del nostro Stato sociale, che finisce per fornire assistenza anche a soggetti che effettivamente non ne abbisognano e potrebbero invece contribuire, almeno parzialmente, alle spese per le prestazioni erogate. Analogamente, ritiene che si potrebbero ipotizzare anche interventi in materia pensionistica, attraverso misure volte a colpire le pensioni di ammontare più elevato e ad introdurre un sistema di incentivi per la permanenza in servizio e di disincentivi per chi opta per il pensionamento. Sul versante del debito pubblico, osserva come sia in primo luogo doveroso dire la verità ai cittadini, potendosi ipotizzare interventi incisivi volti ad abbattere di almeno 50 miliardi di euro l'ammontare del debito, attraverso i proventi derivanti dalla lotta all'evasione e da una efficace politica di dismissioni. In mancanza di un intervento di questo genere, infatti, difficilmente potrebbe ridursi lo *stock* del debito attraverso una riduzione della spesa, dal momento che nel nostro Paese la spesa primaria è già su livelli inferiori a quelli registrati nei principali Paesi europei.

Per quanto attiene, poi, alle disposizioni introdotte nel disegno di legge di stabilità nel corso dell'esame presso il Senato, ritiene in primo luogo che si sarebbe potuto realizzare un intervento più efficace in materia di liberalizzazione delle professioni, osservando poi che le disposizioni dell'articolo 13 in materia di pagamenti degli enti territoriali sono apprezzabili nella loro finalità, ma rischiano di dimostrarsi scarsamente efficaci. In proposito, nel ricordare come esse sostanzialmente riscrivano la disciplina introdotta nel decreto-legge n. 1865 del 2008, a seguito dell'approvazione di un emendamento da lui presentato, evidenzia che la disciplina vigente è stata sostanzialmente vanificata dalla circostanza che gli effettivi pagamenti erano preclusi dall'applicazione della disciplina del patto di stabilità interno. Giudica, invece, importanti le disposizioni dell'articolo 16, in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, che rompono un tabù in materia di pubblico impiego, mentre esprime dubbi sull'efficacia delle disposizioni dell'articolo 18 in materia di finanziamento delle infrastrutture attraverso il ricorso al *project financing*, osservando come non venga incrementato l'ammontare totale del finanziamento pubblico. Nell'auspicare la buona riuscita delle disposizioni in materia di apprendistato e processo civile, che intervengono su elementi di criticità più volte segnalati e che rappresentano un freno per lo sviluppo economico, sottolinea come il nostro Paese sia chiamato a svolgere nei prossimi anni un duro lavoro, al quale spera parteciperanno in modo serio e responsabile tutte le forze politiche.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) sottolinea come la crescita sia il punto focale che la legge di stabilità in esame cerca di affrontare per mettere riparo agli effetti recessivi causati dalle manovre adottate nell'ultimo anno e puntualmente segnalati dalle forze di opposizione. Osserva come avrebbe auspicato che le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge di stabilità avessero detto molto altro. Fa

presente comunque di condividere circa la metà delle misure introdotte e preannuncia che il suo gruppo adotterà un atteggiamento analogo a quello tenuto sul disegno di legge recante il rendiconto generale dello Stato non partecipando al voto, ma garantendo comunque il numero legale. Rileva come la maggioranza sia stata più preoccupata delle conseguenze di carattere mediatico che dalle questioni sostanziali, sprecando il consenso iniziale del quale poteva godere. Ricorda in proposito che il livello di PIL del 2007 si consegnerà nuovamente solo nel 2014, mentre in questi sette anni il livello di debito e la pressione fiscale sono costantemente aumentati. Sottolinea come i costi di tale aumento del debito determinino una stretta creditizia ai danni delle famiglie e delle imprese, mentre il livello della pressione fiscale è aumentato in misura significativamente maggiore dell'aumento dell'indebitamento al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica in un quadro di recessione economica. Evidenzia come i tagli lineari adottati dal Governo e sempre denunciati dal suo partito non abbiano impedito l'aumento della spesa corrente, poiché non sono stati intaccati i meccanismi di formazione della medesima, facendo registrare uno scostamento tendenziale rispetto al livello programmato. Sottolinea come tale errore dell'impostazione strategica della politica finanziaria del Governo sia da attribuire non solo al Ministro dell'economia e delle finanze ma particolarmente al Presidente del Consiglio dei ministri, che ha rinunciato ad esercitare il suo ruolo di coordinamento utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, che consente le compensazioni anche tra missioni diverse, al fine di realizzare le auspiccate riforme strutturali delle amministrazioni pubbliche. Venendo quindi agli stanziamenti di bilancio, evidenzia come la riduzione dei fondi per le aree sottoutilizzate, pari a 3.350 milioni di euro, comporterà l'esigenza di una riprogrammazione degli interventi infrastrutturali di competenza del CIPE e quindi la necessità di ricominciare il relativo *iter*

amministrativo. Esprime anche preoccupazione per il fatto che tali tagli interessano anche il settore dell'edilizia carceraria per il quale non si prevede alcuna forma di ristoro, malgrado la situazione esplosiva più volte denunciata da diverse forze politiche. Manifesta quindi il proprio disappunto per il definanziamento degli sportelli unici all'estero, che hanno favorito l'affermarsi delle imprese italiane all'estero e quindi un saldo positivo della bilancia commerciale. Rileva quindi che il fondo per l'estinzione dei debiti pregressi è stato quasi integralmente utilizzato per fare fronte ai cosiddetti oneri sommersi dei Ministeri dell'interno e della difesa, per lo più connessi alle esigenze di funzionamento delle forze preposte alla sicurezza, sottolineando come tale circostanza dimostri l'inadeguatezza degli ordinari stanziamenti per le predette amministrazioni. Con riferimento alle modifiche apportate dal Senato al disegno di legge di stabilità, esprime la propria soddisfazione per il previsto piano di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, pur esprimendo perplessità sui meccanismi di copertura degli affitti, da affidare ai rendimenti dell'operazione. Con riferimento alla dismissione dei terreni agricoli, chiede al rappresentante del Governo di chiarire le ragioni per le quali non siano stati inclusi anche quelli di proprietà delle società a capitale pubblico. Si dichiara quindi favorevole all'abolizione delle tariffe minime e alla contrattazione nell'ambito delle professioni, ricordando tuttavia come la posizione del Governo si sia modificata nel corso del tempo. Nel richiamare quindi le osservazioni dell'onorevole Vannucci con riferimento alla previsione di sgravi fiscali per favorire il *project financing*, chiede al rappresentante del Governo di chiarire le ragioni per le quali tale previsione riguardi esclusivamente le autostrade e non anche le altre tratte stradali, ben potendosi ipotizzare, a suo avviso, la sottoposizione al pagamento del pedaggio anche di queste ultime. In merito alla decisione di prevedere la possibilità di una certificazione da parte degli enti locali dei propri debiti verso le imprese, al fine di consentirne

una cessione da parte delle medesime *pro soluto* agli istituti di credito, osserva come tale misura abbia un carattere esclusivamente palliativo e non strutturale come sarebbe stato necessario. Rileva quindi che le maggiori criticità del disegno di legge di stabilità all'esame della Commissione riguardano ciò che tale provvedimento non contiene, anche rispetto agli impegni assunti dall'Italia nei confronti delle istituzioni europee. In particolare, lamenta come manchi una imposizione sui grandi patrimoni, mentre vengono inaspriti i contributi per gli apprendisti, sia inoltre assente la modernizzazione del sistema produttivo e la stabilizzazione dei conti pubblici e si sia ommesso di intervenire nel settore della previdenza con l'equiparazione dell'età legale di pensionamento delle donne a quella degli uomini, ovvero con la reintroduzione di incentivi alla permanenza al lavoro. Stigmatizza quindi la mancanza della previsione di una copertura assicurativa per i casi di calamità naturali, mentre vi è la riproposizione dell'aumento della pressione fiscale sui carburanti per pagare i danni derivanti dalle medesime. Sottolinea quindi come sarebbe stato utile un più convinto richiamo alla lotta all'evasione fiscale. In conclusione, rileva che su tali temi il nuovo Governo sarà chiamato a cimentarsi già dal prossimo mese.

Maino MARCHI (PD) osserva come la Camera si trovi nuovamente ad approvare una manovra finanziaria senza poter intervenire nel merito in seguito alle intese intercorse tra le forze politiche. Rileva, quindi, come il Paese viva una situazione drammatica a motivo del debito pubblico, il collocamento dei titoli di Stato risulti sempre più difficile, la vigilanza delle autorità europee sia sempre più stretta e occorra adottare provvedimenti sempre più incisivi sotto il profilo finanziario. Le misure sin qui adottate stanno inoltre cominciando a generare una serie di problemi, quale ad esempio il rischio, oggi sottolineato dall'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, di una paralisi del trasporto ferroviario regionale a motivo

dei tagli dei trasferimenti alle regioni. Ritiene che quanto sta avvenendo non possa essere ritenuto solo una eredità della prima Repubblica, poiché anche la seconda Repubblica ha le sue responsabilità, ricordando come durante i Governi di centrosinistra il rapporto tra debito pubblico e PIL sia diminuito, mentre con i Governi di centrodestra il medesimo rapporto abbia registrato un aumento. Con riferimento all'attuale legislatura, ricorda come la sua parte politica abbia posto da tempo il problema della crescita che risultava da alcuni anni estremamente bassa. La sottovalutazione di tale problema ha alla fine determinato la necessità di effettuare riduzioni di spesa estremamente rilevante nei servizi pubblici anche fondamentali. Le stesse manovre effettuate nella scorsa estate hanno sistematicamente rinviato i provvedimenti per lo sviluppo che non sono mai stati adottati. Osserva, quindi, come l'effetto più rilevante dell'approvazione del disegno di legge di stabilità in esame sarà determinato dall'apertura di una fase nuova che auspica veda il concorso di tutte le forze politiche al risanamento finanziario. Rileva quindi come sul risanamento pesi l'incognita dei 20 miliardi di risparmi di spesa previsti dall'esercizio della delega in materia di assistenza che, qualora non siano conseguiti, è previsto siano sostituiti da una riduzione lineare delle agevolazioni fiscali destinata ad aumentare ulteriormente il livello della pressione fiscale. Rileva quindi come anche gli emendamenti presentati al Senato non risolvano i problemi ma li aggravino, osservando in particolare che le regioni e gli enti locali hanno già dovuto sostenere manovre alquanto pesanti e adesso si trovano nell'impossibilità di effettuare investimenti quando sarebbero gli unici soggetti in grado di rivitalizzare l'economia. Anche le disposizioni in materia di liberalizzazioni ritiene confermino provvedimenti già assunti ovvero si sostanzino in meri rinvii. Osserva quindi come, per quanto riguarda la ricerca, se non si ritorna in modo serio al credito di imposta non sarà possibile recuperare il divario con gli altri principali Paesi europei. Ri-

leva inoltre come non sia stato ripristinato il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, siano assenti interventi per l'occupazione femminile e per l'innovazione e non vi sia nulla, in tutti i provvedimenti di questi ultimi anni, in materia di evasione fiscale che faccia leva sul contrasto di interessi. Osserva poi come nella legge di stabilità non vi sia traccia della *spending review* e come anche gli interventi mirati di riduzione di spesa siano spesso discutibili, richiamando il caso del taglio delle risorse destinate alla Direzione investigativa antimafia. Osserva quindi come nella Tabella A non vi sia alcun accenno ai fondi necessari a finanziare i provvedimenti in materia di totalizzazione di contributi previdenziali e stigmatizza la mancanza di una proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi in materia di efficienza energetica negli edifici. Auspica che vi sia ora l'impegno di tutti per uscire dalla crisi, a partire da chi in questa legislatura si è assunto la responsabilità di governare, attraverso la costituzione di un Governo di transizione con ampia base parlamentare. Rileva quindi come, proprio in questi ultimi giorni, il ministro Tremonti si sia dichiarato contrario in sede europea alla tassa sulle transazioni finanziarie, senza premurarsi di avere prima confronto in materia con la Commissione che, nell'esprimersi in favore di una maggiore autonomia del bilancio dell'Unione europea attraverso il ricorso a risorse proprie, aveva rilevato l'opportunità di approfondire la possibilità di introdurre tale genere di imposta. Ribadisce in conclusione di ritenere chiusa una fase politica ed esprime l'auspicio che se ne possa aprire un'altra profondamente diversa.

Laura FRONER (PD), pur osservando come la manovra in esame affronti tematiche assai ampie e complesse, sulle quali si sono soffermati nei loro interventi gli altri componenti del suo gruppo, dichiara che nel proprio intervento si limiterà ad esaminare due questioni specifiche attinenti a temi ai quali ha dedicato la propria attenzione nel corso della legisla-

tura. In primo luogo, sottolinea come l'emendamento 5.2000 approvato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, pur prevedendo un intervento assolutamente condivisibile volto a prorogare la ripresa della riscossione dei tributi nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma nel 6 aprile del 2009, rechi una copertura finanziaria assolutamente non condivisibile, utilizzando le risorse derivanti dalle sanzioni irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato parzialmente destinate ai consumatori vittime delle cosiddette « polizze dormienti ». A suo avviso, la distrazione di tali risorse testimonia in modo evidente la superficialità con la quale il Governo e in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze affrontano questioni importanti per i cittadini, dal momento che in primo luogo non si provvede alla riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e, successivamente, si distolgono le somme dalla finalità legislativamente indicata. Esprime, inoltre, un giu-

dizio critico sulle disposizioni in materia di Patto di stabilità interno applicabili nella regioni a statuto speciale, osservando come, ancora una volta, il Governo non abbia rispettato le autonomie locali, provvedendo ad una modifica unilaterale e non concordata della disciplina del Patto di stabilità interno per le province autonome di Trento e di Bolzano. Auspica pertanto che il prossimo Governo dimostri una maggiore sensibilità rispetto alle esigenze delle autonomie speciali e rispetti gli impegni assunti, che in questi anni troppe volte sono stati disattesi.

Il sottosegretario Bruno CESARIO rinuncia alla replica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, rinunciando alla replica, dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012) C. 4773 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 e relativa nota di variazioni. C. 4774 Governo, approvato dal Senato, e C. 4774-bis Governo, approvata dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (*Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*) .

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) 43

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) 45

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 11 novembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 20.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012). C. 4773 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 e relativa nota di variazioni.

C. 4774 Governo, approvato dal Senato, e C. 4774-bis Governo, approvata dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 4773 Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) » ed il disegno di legge C. 4774 Governo, approvato dal Senato, recante « Bilancio di previsione dello

Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014» e relativa nota di variazioni C. 4774-*bis*, approvata dal Senato, nonché le annesse Tabella 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014, e Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014.

Ricapitolando brevemente le modalità di esame dei provvedimenti da parte della Commissione Finanze, rammenta che l'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno stato di previsione e connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

In particolare, per quel che riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione dell'entrata (Tabella 1) e lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza.

Per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che la Commissione concluderà il proprio esame dei documenti di bilancio nella stessa seduta di oggi, atteso che la discussione in Assemblea sui provvedimenti inizierà alle ore 12,30 di domani.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, illustrando il contenuto dei provvedimenti in esame, evidenzia in primo luogo come la struttura dei documenti di bilancio abbia subito rilevanti modifiche a seguito della complessiva riforma realizzata dalla legge n. 196 del 2009, che ha abrogato la normativa previgente contenuta nella legge n. 468 del 1978.

Ai sensi della citata legge n. 196, la manovra finanziaria triennale si articola ora nella legge di bilancio e nella legge di stabilità (che ha sostituito la legge finanziaria) e, eventualmente, nei disegni di legge collegati.

Per quanto riguarda in particolare la legge di stabilità, si prevede che essa sia

correlata con il carattere triennale della manovra, e che debba contenere norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato nel bilancio pluriennale.

Più in dettaglio, i contenuti propri della legge di stabilità sono:

l'indicazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale (ivi comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse) e le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, con effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno cui la legge di stabilità medesima si riferisce; in relazione alle sole imposte, essa indica altresì le correzioni conseguenti all'andamento dell'inflazione, mentre, con riferimento alle variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni recate dalla legge di stabilità, è fatta salva la normativa specifica riferita ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali recata dalla legge n. 42 del 2009, recante delega per l'attuazione del federalismo fiscale;

l'indicazione dell'importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, ad esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, facendo salva l'eccezione delle spese recate da norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, nonché a realizzare il Patto di convergenza, come disciplinato dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale;

le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del richiamato Patto di stabilità interno e del Patto di convergenza;

le tabelle in allegato alla legge di stabilità, che sono:

1) Tabelle A e B: le quali recano, come nella normativa previgente, gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, che si prevede verranno approvati nel corso del futuro esercizio finanziario;

2) Tabella C: la quale contiene autorizzazioni legislative di spese a carattere permanente dalle quali, rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente, vengono espunte le autorizzazioni di spese aventi natura obbligatoria, i cui importi sono corrispondentemente riallocati nel disegno di legge di bilancio, attraverso l'istituzione di appositi capitoli di spesa;

3) Tabella D: la quale riporta i definanziamenti delle autorizzazioni legislative di spesa relativi alla sola parte corrente;

4) Tabella E: la quale reca i contenuti delle previgenti tabelle D, E e F per le spese in conto capitale, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni degli importi destinati al finanziamento delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale. La tabella evidenzia separatamente le voci concernenti la legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge e l'importo definitivo che sconta gli effetti della stessa legge di stabilità.

Passando ad esaminare il contenuto specifico del disegno di legge C. 4773, approvato dal Senato, recante la legge di stabilità per il 2012, evidenzia innanzitutto

come il disegno di legge, che si componeva originariamente di soli 7 articoli, si sia arricchito, nel corso dell'esame al Senato, di altri 29 articoli, per un totale di 36.

Per quanto riguarda le disposizioni rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze esse sono contenute negli articoli 4 e seguenti.

In tale ambito segnala in primo luogo i commi da 30 a 35 dell'articolo 4, i quali sono diretti a rideterminare i compensi spettanti per l'assistenza fiscale prestata dai Centri di assistenza fiscale (CAF), dai sostituti d'imposta e dai professionisti abilitati, nonché a sopprimere le disposizioni concernenti l'attribuzione dei compensi agli intermediari abilitati per la ricezione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni, e per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche.

Più in dettaglio, il comma 30 modifica l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, che aveva fissato in 25.000 lire per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa il compenso spettante ai Centri di assistenza fiscale, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per lo svolgimento delle attività inerenti alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Per effetto della modifica proposta si prevede che l'importo del compenso sia fissato in 14 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e in 26 euro per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

Tale modifica è direttamente connessa a quanto previsto dai successivi commi 31 e 32.

In particolare, il comma 31 modifica l'articolo 18 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, al fine di precisare che il compenso spettante ai sostituti d'imposta per l'elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni in forma congiunta è pari al doppio del compenso previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997 per la dichiarazione singola. Viene inoltre eliminato il riferimento ai CAF-dipendenti.

Con il comma 32 viene invece stabilito che non si procede all'adeguamento dei compensi previsto dal citato comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997 per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013.

Pertanto mentre il compenso previsto per l'attività di assistenza fiscale è attualmente fissato in 16,29 euro per le dichiarazioni singole e in 32,58 euro per le dichiarazioni congiunte, per effetto di quanto previsto dai commi 30, 31 e 33 il suddetto compenso viene ridotto a 14 euro per le dichiarazioni singole e a 26 euro per le dichiarazioni congiunte. Inoltre, per le attività svolte nel triennio 2011-2013 non si procederà all'adeguamento dei compensi al costo della vita.

Il comma 33 abroga il comma 3-ter dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ai sensi del quale è dovuto un compenso di 1 euro ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel.

Secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento, i benefici per il bilancio dello Stato derivanti da dette soppressioni ammonterebbero a 42,5 milioni di euro.

Il comma 34 abroga i commi da 4-ter a 4-quinquies dell'articolo 39 del decreto - legge n. 159 del 2007, concernenti il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, nonché il servizio di pagamento con modalità telematiche.

Per effetto di tali soppressioni:

viene meno il compenso dovuto alle banche convenzionate e alle Poste italiane Spa per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni, fissato in 1,03 euro per dichiarazione (comma 4-ter);

viene meno il compenso spettante agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con com-

pensazione, sempre fissato in 1,03 euro per delega di pagamento modello F24 trasmessa (comma 4-*quater*);

scompare di conseguenza l'adeguamento dei suddetti compensi alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo (comma 4-*quinquies*).

Secondo la relazione tecnica al provvedimento i benefici per il bilancio dello Stato derivanti da dette soppressioni ammonterebbero a 25 milioni di euro.

Il comma 35 dispone che - fatto salvo quanto previsto dal comma 33 circa il blocco dell'adeguamento dei compensi (che riguarda le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013) - le disposizioni di cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento alle attività svolte a decorrere dall'anno 2012.

I commi 36 e 37 intervengono sulla disciplina del Garante del contribuente, che viene trasformato da organo collegiale ad organo monocratico.

Nel dettaglio, il comma 36 modifica l'articolo 13 dello Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, che ha istituito e disciplina il predetto Garante.

In particolare, il numero 1) della lettera a) del comma modifica il comma 2 del predetto articolo 13, disponendo che il Garante del contribuente sia organo monocratico (in luogo della forma di organo collegiale, costituito da tre componenti), mantenendo fermo il potere di nomina da parte del presidente della commissione tributaria regionale o della sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate;

Il numero 2) della medesima lettera a) abroga la lettera b) del citato comma 2, eliminando la previsione secondo cui il Garante può essere scelto tra dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni.

Di conseguenza, il Garante potrà essere scelto solo tra magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di

servizio; tra avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.

La lettera *b*) del comma 36 reca norme di coordinamento, sopprimendo il secondo e il terzo periodo dell'articolo 13, comma 3 della legge n. 212 del 2000, relative, rispettivamente, all'attribuzione della funzione di presidente dell'organo collegiale, nonché le modalità di scelta degli altri due componenti.

Il comma 37 stabilisce che le modifiche recate dal comma 36 abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, con decadenza dalla stessa data degli organi collegiali operanti alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 38 prevede una riduzione, in misura non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'esercizio 2012, delle effettive spese di funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), stabilendo che a tal fine l'AAMS debba adottare misure di razionalizzazione organizzativa dirette a ridurre le spese di funzionamento, nell'ambito della propria autonomia, in misura non inferiore a 50 milioni di euro.

La norma specifica che dalla suddetta riduzione, da realizzarsi a decorrere dall'esercizio 2012, restano escluse le spese di natura obbligatoria e per il personale. Le somme corrispondenti a tali risparmi di spesa devono essere versate ogni anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Come indicato nella relazione illustrativa, la misura concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto.

La relazione tecnica precisa altresì che la prevista riduzione di 50 milioni di euro corrisponde a circa il 9,7 per cento delle spese di funzionamento dell'AAMS, con esclusione delle spese di natura obbligatoria e del personale, pari a 511 milioni di euro per l'anno 2012, a 541 milioni per l'anno 2013 e a 571 milioni per l'anno

2014, in linea pertanto con le riduzioni programmate per le tutte le amministrazioni centrali dello Stato.

I commi 39 e 40 recano disposizioni di dettaglio riguardanti il concorso bandito ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie.

In particolare, il comma 39 stabilisce che tutti i candidati risultati idonei all'esito del predetto concorso, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi.

Gli stessi entrano a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta man mano che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni.

Ai componenti in sovrannumero il compenso, in misura fissa e variabile, è riconosciuto solo in relazione agli affari trattati successivamente alla data in cui i medesimi, anche per effetto di trasferimento, entrano a comporre l'organico di una sede di commissione tributaria e sono immessi nelle funzioni.

La disposizione specifica che dall'attuazione di tali previsioni non devono quindi derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 40, come modificato dal subemendamento 4.5000 del relatore, prevede che i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali.

Ai fini del trasferimento le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche – secondo la Tabella 1 allegata all'articolo – ovvero, in caso di parità, secondo l'anzia-

nità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Tale Tabella prevede un punteggio per ogni anno di anzianità (o frazione di anno superiore a sei mesi).

La disposizione specifica che le domande dei componenti in sovrannumero di cui al comma 40, se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso. Il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennità.

Il comma prevede inoltre l'abrogazione della lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 545 del 1992, relativo all'ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria e correlativamente stabilito, la quale, nello stabilire i requisiti generali necessari per poter rivestire l'incarico di componente delle commissioni tributarie, prevede, anche quello di avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria.

Il comma 41 modifica la tariffazione dei servizi di assistenza al volo.

In particolare, la lettera *a*) sostituisce, a decorrere dal 1° luglio 2012, l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 1989, che definisce le modalità di calcolo del coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT), cioè il parametro per il calcolo della tariffa di assistenza in terminale dei voli. La modifica consiste nell'aggiungere, ai fini del calcolo del costo complessivo per i servizi di terminale, i costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale; il vigente comma 4 esclude i costi relativi a tali aeroporti dal calcolo. Si determina pertanto un aumento della tariffa, in quanto questa verrà parametrata su un volume di costi maggiore. I maggiori ricavi derivanti dalla disposizione viene destinata al Ministero della difesa, prevedendosi che gli importi corrispondenti

siano versati dall'ENAV Spa all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al predetto dicastero.

La lettera *b*) abroga, sempre a decorrere dal 1° luglio 2012, l'articolo 5, comma 5, della citata legge n. 77 del 1989, il quale prevede, per i soli voli nazionali e comunitari, che la tassa di terminale possa essere applicata in misura ridotta fino al 50 per cento.

La lettera *c*) modifica la copertura dei costi derivanti dall'articolo 5, comma 8, della già citata legge n. 77, che pone a carico dello Stato:

a) il mancato gettito di tassazione dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta, sia nazionale che internazionale, nonché di quelli di terminale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi del comma 6, del medesimo articolo 5, della legge n. 77, sulla base del numero delle unità di servizio rese;

b) i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi precedenti;

c) la differenza tra le tasse applicate ed i costi sostenuti in relazione alla gradualità delle tasse stesse di cui al comma 7, che prevedeva l'incremento graduale della tariffazione, fino all'integrale copertura dei costi nell'anno 1993.

Il nuovo testo prevede che ai suddetti costi si provveda nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinati ai contratti di servizio e di programma dell'ENAV S.p.A. che, a decorrere dall'anno 2012, non potranno essere superiori, per l'anno 2012, ad euro 60.173.983 e, a decorrere dall'anno 2013, ad euro 18.173.983.

La Relazione tecnica quantifica i risparmi di spesa per il bilancio dello Stato, dall'anno 2012, in circa 42 milioni di euro.

Il comma 47, aggiungendo un periodo alla fine dell'articolo 67, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, finalizza,

dal 2012, una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse precedentemente destinate dall'articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 1997 ad incentivare il personale dell'Amministrazione economica e finanziaria, al potenziamento ed alla copertura degli oneri indifferibili dell'Amministrazione economica-finanziaria, esclusi quelli di personale.

Al riguardo ricorda che l'articolo 12, del decreto-legge n. 79 ha destinato una quota (individuata con decreto ministeriale) delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disonoscimento di rimborsi o crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato e sulla base dei risparmi di spesa per interessi, al potenziamento dell'Amministrazione e all'alimentazione di appositi fondi per il personale in servizio presso gli uffici adibiti alle suddette attività, i quali abbiano conseguito gli obiettivi di produttività.

La norma del comma 47, pertanto, riduce di almeno il 10 per cento le risorse per incentivare il personale dell'Amministrazione economica e finanziaria, destinando tale quota al potenziamento ed alla copertura degli oneri indifferibili della stessa Amministrazione.

La disposizione demanda ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il riparto delle suddette risorse tra le diverse strutture dell'Amministrazione, incluso il Corpo della guardia di finanza.

L'articolo 6, introdotto al Senato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.2000 del Governo, autorizza, al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze a conferire o a trasferire beni immobili di proprietà dello Stato ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliari o a uno o più società (di gestione del risparmio) anche di nuova costituzione.

Sono conferiti o trasferiti gli immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e dalle caserme assegnate in uso alle forze armate.

La disposizione esclude invece espressamente:

gli immobili statali destinati ad uso residenziale;

gli immobili statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010, in materia di federalismo demaniale;

gli immobili degli enti pubblici non territoriali, comprese le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate con provvedimento dell'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 196 del 2009).

I beni immobili da conferire o trasferire sono individuati con uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale*; il primo di tali decreti deve essere emanato entro il 30 aprile 2012. I conferimenti o i trasferimenti degli immobili individuati sono disposti mediante decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono anche stabiliti i criteri e le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della (o delle) società di gestione del risparmio, nonché per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni delle società e i limiti per l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte del fondo e delle società.

Il comma 2 dispone che i decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, con i quali si provvederà a definire le modalità delle cessioni delle quote dei fondi o delle azioni delle società, dovranno prioritariamente prevedere il collocamento mediante offerta pubblica di vendita, applicandosi – in quanto compatibili – le disposizioni di cui al decreto-legge n. 332 del 1994, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

Ai sensi del comma 3 i proventi netti derivanti dalle cessioni delle quote dei

fondi o delle azioni delle società sono destinati alla riduzione del debito pubblico. La disposizione specifica che, qualora le operazioni riguardino immobili liberi, ovvero non locati, i proventi della cessione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e per tale via al riacquisto dei titoli in circolazione. Nel caso invece di operazioni che riguardino immobili locati i proventi sono gestiti dall'Agenzia del Demanio per l'acquisto di titoli di Stato da detenere fino alla scadenza: gli interessi da essi derivanti sono utilizzati dall'Agenzia per il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione connessi. Tali operazioni non sono soggette all'imposta di bollo e ad ogni altra imposta indiretta, né ad altro tributo o diritto di terzi.

Il comma 4 prevede, al primo periodo, che alle società di gestione del risparmio in esame si applica, in quanto compatibile, il regime fiscale di favore contemplato per le società di investimento immobiliare quotate (cosiddette « SIIQ ») dall'articolo 1, comma 134, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede l'obbligo per le SIIQ di operare una ritenuta del 20 per cento sui dividendi da distribuire ai soci.

Per quanto riguarda, invece, i conferimenti e i trasferimenti degli immobili ai fondi e alle società, il secondo periodo della norma rimanda ai primi tre articoli del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001 (prima « cartolarizzazione » immobiliare), in tema di ricognizione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di modalità per la cessione degli immobili.

Ai sensi del terzo periodo del comma la valutazione dei beni conferiti o trasferiti è effettuata a titolo gratuito dall'Agenzia del Territorio, d'intesa con l'Agenzia del Demanio per gli immobili da essa gestiti.

Il comma 5 stabilisce che la misura degli eventuali canoni di locazione è prevista dai decreti ministeriali sopra citati, sulla base della valutazione tecnica effettuata dall'Agenzia del Demanio. Gli stessi decreti indicano inoltre il contributo che le singole Amministrazioni devono corri-

spondere nel caso in cui utilizzino superfici maggiori rispetto ai piani di razionalizzazione predisposti ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, il quale ha introdotto l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di trasmettere una serie di comunicazioni all'Agenzia del Demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l'obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni.

Il comma 6 prevede che le eventuali maggiori entrate, fino ad un massimo di 5 milioni annui, derivanti dalla distribuzione di utili di esercizio e di riserve oppure da riduzioni di capitale delle società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze possono essere utilizzate per aumenti di capitale di società partecipate anche indirettamente dallo stesso Ministero o per la sottoscrizione di capitale di nuova costituzione.

Il comma 7 aggiunge all'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011 (che ha istituito una Società di gestione del risparmio (SGR), interamente posseduta dal Ministero dell'Economia, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione) un nuovo comma 8-bis, il quale consente ai fondi istituiti dalla SGR di acquistare immobili ad uso ufficio degli enti territoriali utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni, nonché altri immobili di proprietà degli stessi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico. La nuova norma prevede che le azioni della SGR possono essere trasferite con decreto ministeriale, a titolo gratuito, all'Agenzia del Demanio e che la stessa SGR può avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia.

I commi 8 e 9 prevedono la possibilità di dismettere il patrimonio dello Stato all'estero con procedure semplificate, ossia con trattativa privata e in deroga al parere

della Commissione Immobili del Ministero degli Affari Esteri, stabilendo che le relative risorse nette sono destinate alla riduzione del debito pubblico. I relativi contratti di vendita sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti e gli immobili da dismettere sono individuati nel piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero elaborato dal Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con l'Agenzia del demanio.

L'articolo 7, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone l'alienazione, a cura dell'Agenzia del Demanio, dei terreni agricoli di proprietà dello Stato non utilizzabili per altre finalità istituzionali, mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400.000 euro.

Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, la norma è volta a favorire il rilancio dell'occupazione in agricoltura e ad agevolare i processi di ricambio generazionale nel settore agricolo attraverso l'acquisto da parte di privati di terreni demaniali a vocazione agricola.

Il comma 1 prevede che l'individuazione dei terreni da alienare è effettuata, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La norma specifica che l'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato e, di conseguenza, lo assoggetta, salve le previsioni di leggi speciali, alle norme di diritto privato del codice civile.

Sono, invece, espressamente esclusi gli immobili statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010, in materia di federalismo demaniale, nonché gli immobili degli enti pubblici nazionali.

Ai decreti di individuazione dei terreni da alienare si applicano le disposizioni in tema di ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico previste dai commi 3, 4

e 5 dell'articolo 1 del decreto – legge n. 351 del 2001. Pertanto i decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Contro l'iscrizione del bene è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi gli altri rimedi di legge.

Il comma 2, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria agricola giovanile, attribuisce il diritto di prelazione nelle procedure di alienazione dei terreni ai giovani imprenditori agricoli. La norma precisa che qualora, nei cinque anni successivi alla vendita, si verifichi un incremento del valore dei terreni a causa di cambi di destinazione urbanistica è riconosciuto allo Stato una quota pari al 75 per cento del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita.

Il comma 3 dispone che per i terreni ricadenti all'interno di aree protette l'Agenzia del Demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita da parte del enti gestori.

Il comma 4 riconosce alle regioni, alle province e ai comuni la possibilità di procedere, per le finalità e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, all'alienazione dei loro beni aventi destinazione agricola, compresi quelli attribuiti dallo Stato a comuni, province, città metropolitane e regioni ai sensi del predetto decreto legislativo n. 85 del 2010. Per le alienazioni le Regioni e gli enti locali possono avvalersi dell'Agenzia del Demanio, la quale provvede al versamento agli enti territoriali di quanto ricavato dalla vendita, al netto dei costi sostenuti e documentati.

Ai sensi del comma 5 i proventi netti derivanti dalle operazioni di dismissione sono destinati alla riduzione del debito pubblico.

L'articolo 12 proroga fino al 2014 le misure, attualmente valesi fino al 2011, relative al Fondo rotativo di credito per i nuovi nati istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale rilascia garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari per favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato.

Il comma 5 dell'articolo 13 introduce nuove disposizioni all'articolo 193 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, volte ad integrare le procedure per l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria per i veicoli a motore.

In particolare, il nuovo comma 4-ter dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prevede che l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere accertato anche mediante il raffronto tra i dati delle polizze emesse dalle imprese assicuratrici e le immagini provenienti dai dispositivi di controllo del traffico e delle infrazioni (ad esempio i cosiddetti *autovelox*).

Il nuovo comma 4-quater del predetto articolo 193 prevede che, qualora dal raffronto dei dati risulti che al momento del rilevamento il veicolo risulti sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria.

Ai sensi del nuovo comma 4-quinquies la documentazione fotografica prodotta dai citati dispositivi costituisce atto di accertamento in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

In merito rileva come le previsioni dei nuovi commi 4-ter e 4-quater riprendano, sia pure solo in parte, il contenuto dell'articolo 4, comma 4, del testo unificato delle proposte di legge C. 2699-ter ed abbinate, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, approvato dalla Commissione Finanze in sede legislativa ed attualmente all'esame in sede referente della Commissione Industria del Senato, il quale prevede la possibilità di utilizzare i dispositivi per la rilevazione a distanza di infrazioni al codice della strada, nonché per il controllo a distanza dell'accesso a zone a traffico limitato o per la registrazione del transito su autostrade o strade sottoposte a pedaggio, per rilevare la violazione dell'obbligo di assicurazione. Tale previsione si inquadra tuttavia in un insieme più ampio di misure per il contrasto alla violazione dell'obbligo di assicurazione, recate dal provvedimento approvato dalla Commissione Finanze, il quale prevede la comunicazione alla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture, da parte delle compagnie assicurative, dei dati relativi ai veicoli assicurati, al fine della predisposizione di un elenco, aggiornato periodicamente, dei veicoli privi della copertura assicurativa. È infatti evidente come il ricorso ai predetti dispositivi di rilevamento non potrà sortire effetti concreti qualora gli organi accertatori della Polizia non dispongano di un elenco aggiornato dei veicoli assicurati.

Il comma 4 dell'articolo 14 esclude i procedimenti amministrativi di natura tributaria, oltre che quelli concernenti la tutela della salute e la sicurezza pubblica, dall'ambito di applicazione delle previsioni dei commi da 1 a 3 del medesimo articolo, le quali estendono in via sperimentale l'istituto delle « zone a burocrazia zero » a tutto il territorio nazionale, istituendo a tal fine in ogni capoluogo di provincia la struttura l'Ufficio locale dei Governi, al quale è attribuita la competenza di adottare, in via esclusiva e all'unanimità, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, relativi a nuove iniziative produttive.

I commi da 8 a 11 dello stesso articolo 14 recano disposizioni di semplificazione, anche contabile, in favore delle imprese.

Nel dettaglio, il comma 8, nel quadro delle disposizioni che riducono gli adem-

pimenti per la costituzione delle società a responsabilità limitata, introduce una procedura semplificata di trasferimento di quote delle SRL, mediante l'interpretazione autentica delle disposizioni (contenute nell'articolo 36, comma 1-*bis* del decreto – legge n. 112 del 2008) che hanno introdotto modalità semplificate di sottoscrizione e deposito degli atti relativi ai trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata.

Ricorda in proposito che il richiamato articolo 36, comma 1-*bis*, ha previsto la possibilità di sottoscrivere l'atto di trasferimento delle partecipazioni di una SRL anche con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici. Tale norma ha disposto anche in ordine alle modalità di deposito dell'atto presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, prevedendo:

che il deposito debba avere luogo entro 30 giorni;

che esso avvenga a cura di un intermediario abilitato (ovvero a cura di iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società).

In tale ambito il comma 8 precisa che la modalità di trasferimento così richiamata è espressamente in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile, il quale ordinariamente prevede la sottoscrizione autenticata dell'atto di trasferimento, che deve essere depositato entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura del notaio autenticante.

In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario, verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

La disposizione intende dunque stabilire due modalità alternative di trasferimento di quote di SRL: una modalità ordinaria, senza firma digitale, con sottoscrizione autenticata e deposito a cura del notaio (ai sensi dell'articolo 2470, secondo comma, del codice civile); una modalità semplificata, in deroga, con firma digitale e procedure più snelle per il deposito dell'atto presso il registro delle imprese.

Inoltre il comma 8 precisa che la firma digitale utilizzata nella procedura «semplificata» è quella disciplinata dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), il quale, tra l'altro, dispone che la firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

Il comma 9 consente, a partire dal 1° gennaio 2012, alle società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il Collegio Sindacale di redigere il bilancio secondo uno schema semplificato, demandando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle voci e della struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato, nonché le modalità di attuazione.

Il comma 10 autorizza i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi, ove effettuino operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, a sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

Ricorda che i lavoratori autonomi in contabilità ordinaria sono obbligati alla tenuta dei registri IVA (registro dei corrispettivi e registro degli acquisiti), nonché, ai fini delle imposte sul reddito, di un registro dal quale risultino le somme incassate, le spese fatte e il valore dei beni da ammortizzare.

Rammenta inoltre che le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate, nonché le persone fisiche esercenti imprese commerciali possono optare per la contabilità semplificata, qualora i loro ricavi non superino determinate soglie annuali. Si tratta di un regime contabile che

prevede semplificazioni rispetto al regime ordinario (quali, ad esempio, l'esonero dall'obbligo di redigere il bilancio di esercizio e della tenuta del libro giornale). Rimangono comunque obbligatori il registro IVA (fatture emesse, corrispettivi e fatture di acquisto), il registro dei beni ammortizzabili e il libro unico del lavoro qualora il contribuente si avvalga, nell'attività d'impresa, di lavoratori dipendenti o assimilati.

In tale contesto il comma 11 stabilisce, riferendosi presumibilmente ai soggetti destinatari delle semplificazioni contabili di cui al comma 10, che per questi ultimi valgono i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA operanti per il regime di contabilità semplificata.

Il comma 13 sostituisce l'articolo 2477 del Codice civile, in materia di collegio sindacale e revisione legale dei conti delle società a responsabilità limitata, al fine di prevedere che, per la predetta tipologia di società, il collegio sindacale sia sostituito da un sindaco. Al di là di tale modifica rimangono ferme le previsioni attualmente vigenti concernenti l'obbligatorietà della nomina del sindaco (nel caso di obbligo alla redazione del bilancio consolidato, di controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti, o di superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti in materia di stato patrimoniale, ricavi e numero di dipendenti stabiliti dall'articolo 2435-*bis*, primo comma, del Codice civile).

Il comma 14 integra invece l'articolo 2397 del Codice civile, in materia di composizione del collegio sindacale delle società per azioni, prevedendo, anche in questo caso, che, per le società con capitale sociale inferiore a un milione di euro, l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali, in luogo del collegio sindacale.

Il comma 15 stabilisce, nel caso di entrata in vigore di norme legislative o regolamentari che incidano sulle materie regolate dallo statuto sociale, che le società cooperative con azioni non negoziate in mercati regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le maggioranze as-

sembleari previste in tal caso dalle norme statutarie, anche nei casi in cui lo statuto medesimo preveda maggioranze più elevate.

L'articolo 17, a sua volta introdotto nel corso dell'esame al Senato, integra l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 70 del 2011, relativo al procedimento per la delimitazione dei distretti turistici, prevedendo che il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica, entro 90 giorni dall'avvio del procedimento stesso, il provvedimento di diniego.

Tale previsione interessa, sia pure indirettamente, le competenze della Commissione Finanze, in quanto i predetti distretti svolgono attività per favorire l'accesso al credito delle imprese turistiche ubicate nel loro ambito, le quali fruiscono delle disposizioni agevolative in materia fiscale previste dall'articolo 1, comma 368, lettera *a*), della legge 266 del 2005.

In merito a tale ultima previsione ricorda che il regime tributario dei distretti prevede, in sintesi, che:

le imprese appartenenti al distretto possano esercitare congiuntamente l'opzione per la tassazione di distretto ai fini IRES;

la determinazione del reddito imponibile possa essere operata su base concordataria;

il distretto possa concordare preventivamente il volume delle imposte dirette con l'Agenzia delle entrate e con gli enti locali;

la ripartizione del carico tributario tra le imprese sia rimessa al distretto;

si applichi il regime del consolidato nazionale di cui all'articolo 117 del TUIR;

non concorrano a formare la base imponibile le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita di vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

L'articolo 18, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 4.2000, contempla la possibilità di disporre, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concessionari, ai fini di realizzare nuove infrastrutture autostradali con il sistema del *project financing*.

Per quanto concerne l'ambito applicativo, il comma 1 specifica che l'agevolazione si applica alle procedure di costruzione di nuove autostrade col sistema della finanza di progetto che siano state avviate, ai sensi della normativa vigente, ma non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge, e può essere fruita dalle società di progetto appositamente costituite per la realizzazione delle infrastrutture autostradali.

L'agevolazione consiste nella possibilità di compensare l'ammontare dovuto a titolo di specifiche imposte, in via totale o parziale, con le somme da versare al concessionario a titolo di contributo pubblico a fondo perduto per la realizzazione dell'infrastruttura, mediante riduzione o azzeramento di quest'ultimo, nonché nella possibilità di considerare, anche a fini fiscali, l'ammontare del canone di concessione come contributo in conto esercizio.

In sostanza, mediante la riduzione o l'azzeramento del contributo a fondo perduto, possono essere compensate parzialmente o integralmente le imposte sui redditi e l'IRAP generati durante il periodo di concessione e si possono assolvere gli obblighi di versamento IVA.

Il comma 2 stabilisce che l'importo del contributo pubblico a fondo perduto, nonché le modalità ed i termini delle misure, anche tributarie, previste dal comma 2, sono poste a base della gara per l'individuazione del concessionario per la realizzazione dell'opera, e sono riportate nel contratto di concessione. La disposizione specifica che la misura massima del contributo, incluse le predette misure agevolative, non può eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento.

Il comma 3 subordina l'applicazione delle misure previste dai commi 1 e 2 all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia con il quale sono determinate le quote di ammortamento finanziario per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche.

Il comma 4 stabilisce che, in sede di aggiornamento del piano economico-finanziario per la realizzazione delle infrastrutture, si provvede anche alla rideterminazione delle misure agevolative di cui al comma 1.

Il comma 6 dell'articolo 22, introdotto a seguito all'approvazione dell'emendamento 4.2000 del Governo nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, intende armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, disponendo che le agevolazioni fiscali e retributive, di cui al già citato articolo 26 del decreto-legge n. 98 del 2011 e applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011 (si tratta delle intese, sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario di rappresentanza sindacale, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività), siano applicabili agli accordi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.

Contestualmente, lo stesso comma 6 sopprime, nell'ambito del richiamato articolo 26 del decreto-legge n. 98, le parole « compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, CGIL, CISL, UIL e UGL ».

Il comma 7 consente alle regioni, in conformità al proprio ordinamento, di disporre la deduzione dall'IRAP delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività, ai sensi del più volte citato articolo 26 del decreto-legge n. 98 del 2011.

La disposizione specifica che l'agevolazione concessa è posta esclusivamente a carico del bilancio della regione interessata e che restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari.

Il comma 8, nell'ottica di accelerare l'operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011, fissa i termini entro i quali la Conferenza Stato-Regioni deve pronunciarsi in ordine alle disposizioni attuative del predetto credito d'imposta.

Al riguardo ricorda che il predetto articolo 2 del decreto-legge n. 70 ha istituito un credito d'imposta in favore dei datori di lavoro che nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) assumono a tempo indeterminato, nei dodici mesi successivi al 14 maggio 2011, lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati», aumentando il numero di dipendenti.

L'articolo 24, introdotto nel corso dell'esame al Senato a seguito dell'approvazione dell'emendamento governativo 4.2000, dispone, al comma 1, che le somme relative all'eventuale minor utilizzo delle risorse stanziare per le agevolazioni fiscali, disposte dalla legge finanziaria 2008 e successivamente prorogate, in favore delle imprese operanti nel settore cinematografico (si tratta delle agevolazioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 337 della legge n. 244 del 2007, comunemente note come «*tax credit*», consistenti nel riconoscimento di un credito d'imposta

per le spese sostenute da imprese esterne ed interne alla filiera del cinema e di un credito d'imposta per le imprese che si avvalgono di manodopera italiana), individuate con decreto dei Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze, sono riassegnate ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini del rifinanziamento del Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche, istituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 del 2004. La norma prevede che il riparto delle predette risorse fra le finalità del Fondo è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

La relazione tecnica specifica che la norma è volta a far sì che le somme equivalenti al minor utilizzo annuale del *tax credit* rispetto alla copertura fissata in 90 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2001-2013 – quantificate in circa 25 milioni annui – confluiscono nella quota del FUS destinata alle attività cinematografiche.

Il comma 1 abroga inoltre i commi da 338 a 343 dell'articolo 1 della già citata legge n. 244 del 2007 che disponevano ulteriori agevolazioni fiscali in favore del settore cinematografico.

Al riguardo rammenta che il comma 338 prevede la non concorrenza al reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica, se impiegati nelle attività proprie delle suddette imprese per lungometraggi, film di animazione, di interesse culturale e *d'essai* riconosciuti di nazionalità italiana.

Il comma 339 concede un'agevolazione analoga a quella del comma 338, ma limitata al 30 per cento degli utili, alle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico che impiegano i propri utili, da sole o per mezzo di accordi con imprese del settore, in attività di produzione o di distribuzione relative agli stessi film indicati comma 338.

Il comma 341 stanziava le risorse per le agevolazioni previste dai commi 338 e 339 per il triennio 2008-2010, mentre il comma 342 assegnava un contributo straordinario al citato Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004, per gli anni 2008-2010, allo scopo di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche.

All'articolo 33 del disegno di legge, il comma 9 estende all'esercizio finanziario 2012 la disciplina del 5 per mille relativa al 2010, contenuta nell'articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del decreto - legge n. 40 del 2010.

La norma stabilisce altresì che le norme attuative di tale disciplina, contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010 si applichino anche all'esercizio finanziario 2012, previo aggiornamento dei riferimenti temporali ivi contenuti (da 2009 a 2010, da 2010 a 2011, da 2011 a 2012, da 2012 a 2013).

Infine, il comma destina al finanziamento del 5 per mille per il 2012 la somma di 400 milioni di euro.

I commi 12 e 14, riproducendo norme analoghe a quelle già presenti in precedenti provvedimenti, recano disposizioni concernenti il regime agevolato fiscale e contributivo degli emolumenti correlati ad incrementi di produttività, nonché specifiche indicazioni sulle modalità di fruizione del richiamato sgravio contributivo.

In particolare, il comma 12 proroga per il 2012 il regime fiscale agevolato applicabile agli emolumenti dei dipendenti del settore privato correlati a incrementi di produttività, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali avente aliquota del 10 per cento.

La determinazione dell'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva e del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non potrà usufruire dell'agevolazione sono demandate a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La disposizione si qualifica espressamente come attuativa dell'articolo 26 del

decreto-legge n. 98 del 2011, il quale ha disposto l'applicazione di un regime fiscale e contributivo agevolato, per il 2012, relativo agli emolumenti retributivi previsti da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, CGIL, CISL, UIL), concernenti i lavoratori dipendenti del settore privato. Tali accordi e contratti devono essere correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, nonché collegati ai risultati dell'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Al riguardo segnala come il già illustrato articolo 22, comma 6, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, ha modificato il richiamato articolo 26, in particolare sopprimendo, nell'ambito delle fattispecie contrattuali collettive disciplinanti la retribuzione di produttività, il riferimento ai contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'Accordo interconfederale dell'8 giugno 2011.

La disposizione specifica inoltre che tale agevolazione trova applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nell'anno 2013, demandando quindi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di determinare, al fine del rispetto dell'onere massimo fissato, l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva e il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione.

Il comma 14 prevede che lo sgravio contributivo di cui al citato articolo 26 del decreto-legge n. 98, sia concesso, per il 2012, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge n. 247 del 2007, nei limiti delle risorse stanziare a tal fine per il medesimo anno

2012 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247.

Il comma 13 proroga, per il 2012, il regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008 per il personale del comparto delle pubbliche amministrazioni «sicurezza, difesa e soccorso pubblico».

Al riguardo rammenta che la predetta disciplina di favore riconosce al titolare di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 35.000 euro una riduzione dell'IRPEF (e delle relative addizionali regionali e comunali) definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a valere sul trattamento economico accessorio, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro.

Il comma 28, inserito nell'articolo 5 durante l'esame del provvedimento al Senato, a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 5.2000, stabilisce che dal gennaio 2012 riprenda la riscossione dei tributi e dei contributi sospesi in favore dei contribuenti residenti nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009, fissando le modalità della riscossione e stabilendo che sia versato il 40 per cento dei tributi e contributi o dei carichi iscritti a ruolo oggetto di sospensione.

I commi 29 e 30 recano la copertura finanziaria dell'appena illustrato comma 25-bis.

In particolare, il comma 29 dispone che le somme versate entro il 31 ottobre 2011 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 3 (si tratta di entrate, per complessivi 106,9 milioni di euro, derivanti dai diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché dai diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa, dalle sanzioni comminate dall'Autorità Garante per la concorrenza e del mercato e dalle sanzioni comminate dall'Autorità per l'energia e elettrica e il gas), che, alla data di entrata in vigore della disposizione – coincidente con la data di pubblicazione della legge di stabi-

lità nella *Gazzetta Ufficiale* – non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, siano acquisite definitivamente al bilancio dello Stato.

Il comma 30 affida a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane il compito di aumentare l'aliquota dell'accisa sulla benzina, e sul gasolio utilizzato come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate pari a 65 milioni di euro per l'anno 2012.

A quest'ultimo riguardo ricorda che i commi 4 e 5 dell'articolo 34 fissano la misura dell'accisa sulla benzina e sul gasolio per gli anni 2012 e 2013, al fine di fronteggiare l'onere derivante dall'introduzione a regime delle agevolazioni fiscali in favore dei distributori di carburante.

Il predetto articolo 34, anch'esso inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, reca alcune disposizioni relative alla filiera dei carburanti, confermando a regime la deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione del carburante.

In particolare, i commi da 1 a 3 introducono a regime la deduzione forfettaria in favore dei distributori di carburante, originariamente disposta dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 448 del 1998 e successivamente prorogata, da ultimo, prorogata al 2011 dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge n. 225 del 2010.

Tale agevolazione, che è concessa per tener conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa dei soggetti distributori, si sostanzia in una deduzione forfettaria dei ricavi, ovvero dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

La riduzione forfettaria del reddito deve essere effettuata per un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi:

1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro;

0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000,00 euro;

0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro.

Il comma 2 dispone l'applicazione delle norme introdotte a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2011. Si prevede inoltre, analogamente a quanto già disposto nelle disposizioni di proroga in materia, che i contribuenti fruitori dell'agevolazione, nel determinare l'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta, assumano quale imposta riferita al periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria.

Il comma 3, con finalità di coordinamento, novella il citato articolo 2, comma 5 del decreto-legge n. 225 del 2011, eliminando il limite di spesa di 24 milioni di euro previsto, in rapporto alla predetta agevolazione, per l'anno 2012 ed abrogando la previsione che affidava a un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate – di stabilire gli importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il predetto limite di spesa.

Il comma 6 reca la copertura finanziaria dell'agevolazione, il cui onere è stimato in 41 milioni per l'anno 2012 e in 65 milioni di euro per l'anno 2013, ai quali si provvede mediante aumento dell'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione, disposti ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo.

Il già citato comma 4 fissa la misura dell'accisa sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzato come carburante per gli anni 2012 e 2013. Pertanto, l'ammontare dell'aliquota sulla benzina sarà pari, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2012, a 614,20 euro per mille litri ed a 614,70 euro nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013, mentre l'aliquota sul gasolio da autotrazione sarà pari, nel periodo 1° gennaio – 31 dicem-

bre 2012, a 473,20 euro per mille litri, ed a 473,70 euro nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013.

Il comma 5 dispone che, in rapporto alle predette modifiche delle aliquote, non si applichino i limiti agli eventuali aumenti erariali dell'accisa sulla benzina per autotrazione di cui all'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge n. 662 del 1996, il quale stabilisce che eventuali aumenti erariali dell'accisa hanno effetto, nelle regioni che hanno istituito tale imposta, solo per la differenza tra l'aumento erariale e la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

In conseguenza della predetta disapplicazione, l'eventuale modifica dell'aliquota dell'accisa sulla benzina si somma ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle regioni a statuto ordinario

Inoltre il comma 5 reca disposizioni in favore di alcune categorie di soggetti esercenti l'attività di trasporto, disponendo il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa sul gasolio nei confronti di: soggetti esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale; imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale; enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Il rimborso può venir effettuato anche in compensazione, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane.

Il comma 7 dispone la gratuità per l'acquirente e per il venditore delle transazioni, effettuate presso distributori di carburante, mediante carte di pagamento e per importi inferiori a cento euro.

Con riferimento all'Elenco 1 allegato al disegno di legge di stabilità, recante le riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili delle missioni e dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze, integralmente sostituito, nel corso dell'esame al Senato, a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore

3.1000, segnala alcune voci rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

In particolare:

la voce 1.1 prevede una riduzione di 148,1 milioni di euro nel 2012, di 55,2 milioni di euro nel 2013 e di 86,5 milioni di euro per quanto riguarda il programma Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità;

la voce 1.3 prevede una riduzione di 45,5 milioni di euro nel 2012, di 670.000 euro nel 2013 e di 9,3 milioni di euro nel 2014 per quanto riguarda il programma Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali;

la voce 1.4 prevede una riduzione di 1,7 milioni di euro nel 2012, di 783.000 nel 2013 e di 622.000 euro nel 2014 per quanto riguarda il programma Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario;

la voce 5.1 prevede una riduzione di 6,9 milioni di euro nel 2012 e di 537.000 nel 2014 per quanto riguarda il programma Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica;

la voce 8.3 prevede una riduzione di 106,3 milioni di euro nel 2012 e di 7,1 milioni nel 2014 per quanto riguarda il programma Interventi di sostegno alle imprese tramite il sistema della fiscalità.

Per quanto riguarda invece le Tabelle allegata al disegno di legge di stabilità, la Tabella A, relativa al Fondo speciale di parte corrente, l'accantonamento afferente al Ministero dell'economia e delle finanze, reca un'appostazione di 39,4 milioni di euro nel 2012, di 114,2 milioni nel 2013 e di 111,2 milioni nel 2014.

L'accantonamento è finalizzato, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, a finanziare il progetto di detassazione per interventi sanitari nei paesi poveri a garantire l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009, riguardante l'applicazione dell'IVA sulla ta-

riffa d'igiene ambientale, nonché per finanziare taluni provvedimenti all'esame delle Camere.

Con riferimento alla Tabella B, relativa al Fondo speciale di conto capitale, l'accantonamento afferente al Ministero dell'economia e delle finanze reca uno stanziamento di 88,2 milioni di euro per il 2012, di 125 milioni nel 2013 e di 621,7 milioni nel 2014.

Secondo la relazione illustrativa allegata al disegno di legge, l'accantonamento è volto a consentire la partecipazione finanziaria dell'Italia a banche e fondi internazionali, nonché a finanziare taluni provvedimenti all'esame delle Camere.

Per quanto attiene alla Tabella C, relativa agli stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità, segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il finanziamento in favore della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), che viene stabilito in 431.000 euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Con riferimento alla Tabella E, relativa agli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, segnala, con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze:

un limite d'impegno di 20,3 milioni di euro annui fino al 2023, per il miglioramento delle comunicazioni ed il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza;

due limiti di impegno, rispettivamente di 22,6 milioni annui fino al 2024 e di 5 milioni di euro annui fino al 2017, relativi alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi da parte dei soggetti colpiti dal sisma che coinvolse le regioni Marche ed Umbria;

un limite di impegno per 315,8 milioni di euro nel 2012, 667,8 milioni nel 2013, 736,8 milioni nel 2014 e 369,8 milioni nel 2015, relativo alla concessione del credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate;

un limite di impegno per 31,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012-2014 e per 280,3 milioni di euro a decorrere dal 2015 fino al 2023, relativo al miglioramento delle comunicazioni, nonché al completamento del programma di dotazione infrastrutturale della Guardia di finanza;

uno stanziamento di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, al fine di attuare la previsione di cui all'articolo 39, comma 4-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, relativo alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione delle zone franche urbane.

Per quanto riguarda il disegno di legge C. 4774, recante il bilancio annuale di previsione dello Stato per il 2012 e il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, occorre anche in questo caso rilevare preliminarmente come la legge n. 196 del 2009 abbia apportato alcune significative modifiche alla struttura del bilancio.

Tale nuova articolazione è fondata sulla riclassificazione delle spese dei Ministeri per missioni e programmi e sulla riclassificazione delle entrate per ricorrenza (entrate riferite a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime, ovvero limitata a uno o più esercizi) e per tipologia dell'entrata medesima. La nuova classificazione ha operato una profonda revisione in senso funzionale della struttura delle voci di bilancio, volta a meglio evidenziare la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di superare la tradizionale logica incrementale nel rifinanziamento delle politiche di spesa e di rendere più agevole l'attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica.

Conseguentemente, sia per le entrate sia per le spese, l'unità di voto parlamentare risulta spostata ad un livello superiore rispetto a quello del macroaggregato (unità previsionale di base) in precedenza previsto.

In sostanza, in luogo delle unità previsionali di base (o macroaggregati), le unità di voto sono ora individuate:

a) per le entrate, con riferimento alla tipologia, distinguendo i tributi più importanti (Imposta sui redditi, IRES, IVA), i raggruppamenti di tributi con caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio), le restanti tipologie di provento secondo aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall'amministrazione statale);

b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Passando al contenuto specifico del disegno di legge C. 4774, approvato dal Senato, recante il bilancio preventivo per il 2012 ed il bilancio triennale 2012-2014, nel bilancio a legislazione vigente per il 2012, per quanto riguarda lo stato di previsione dell'entrata (Tabella 1), le previsioni aggiornate per il triennio 2012-2014 sono state elaborate, oltre che tenendo conto del nuovo quadro macroeconomico, anche in base agli effetti del decreto-legge n. 98 del 2011 e del decreto-legge n. 138 del 2011 che, tra le entrate tributarie, ricomprendono gli introiti correlati alla riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, per gli importi di 4 miliardi, 16 miliardi e 20 miliardi, nonché maggiori introiti – pari a 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014 – in materia di giochi pubblici ed accisa sui tabacchi lavorati (articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2011).

Tali entrate incidono per 900 milioni sulle previsioni del comparto tributario (titolo I) e per 600 milioni su quelle del comparto extra-tributario (titolo II).

Le entrate finali previste per il 2012, al netto dei rimborsi IVA (29.535 milioni per il 2012), risultano pari a milioni 498.746 milioni, così ripartiti: 454.722 milioni per entrate tributarie, 42.772 milioni per entrate extratributarie e 1.252 milioni per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

Al netto dei rimborsi IVA, le nuove previsioni relative alle entrate finali, poste a raffronto con quelle assestate emendate relative al 2011, indicano una variazione positiva pari a 42.325 milioni risultante dagli incrementi inerenti le entrate tributarie, per 32.670 milioni, e le altre entrate, per 9.655 milioni.

In particolare, aumentano di 20.934 milioni le imposte sul patrimonio e sul reddito (+8,7 per cento), di 7.160 milioni le tasse e imposte sugli affari (+5,5 per cento) e di 3.234 le imposte sulla produzione, consumi e dogane (+11,6 per cento). Rimane stabile il gettito dai prodotti di monopolio (10.884 milioni), mentre per il settore lotto, lotterie e giochi si indica un aumento di 1.342 milioni (+10,5 per cento).

Analizzando le principali imposte, il gettito IRPEF passa dai 180.116 milioni del dato assestate 2011 a 192.196 milioni nel 2012; l'IRES aumenta da 43.815 a 47.576 milioni; analogamente, il gettito IVA viene indicato in 142.148 milioni, rispetto ai 134.012 milioni del dato assestate.

Le imposte di registro, bollo e sostitutive passano da 11.377 milioni a 12.626, le accise e imposte sugli oli minerali crescono da 20.658 a 22.475 milioni, mentre quelle su altri prodotti crescono da 7.116 a 8.533 milioni.

Per quanto riguarda il versante della spesa, con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), segnala innanzitutto, per quanto riguarda i settori di competenza della Commissione Finanze, come, a seguito della sopra richiamata riforma della legge di contabilità, il bilancio dello Stato esponga i dati contabili ordinati per missioni e programmi, mentre non risultano più presenti i dati riassuntivi relativi ai singoli centri di responsabilità, tra i quali assumevano rilevanza per la Commissione Finanze i centri di responsabilità del « Dipartimento delle finanze » e della « Guardia di finanza ». Informazioni in merito sono tuttavia indicate nelle « Note

integrative » al bilancio relativamente al Piano degli obiettivi per Missione e Programma.

In particolare, le risorse afferenti al Dipartimento delle finanze sono in gran parte ricomprese nella missione Politiche economico finanziarie e di bilancio – programmi Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità e Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte. Nell'ambito del primo programma sono indicati gli stanziamenti annui relativi ai trasferimenti alle Agenzie fiscali, che ammontano a 2,6 miliardi per quanto riguarda l'Agenzia delle entrate, a 718 milioni, per quanto riguarda l'Agenzia delle dogane e a 624 milioni per quanto riguarda l'Agenzia del territorio. Con riferimento invece ai rimborsi d'imposta, si prevede invece uno stanziamento di 1,3 miliardi annui.

Nell'ambito del secondo programma si prevede invece uno stanziamento di circa 45 miliardi di euro per quanto riguarda l'obiettivo Rimborsi di imposta ai contribuenti.

Ulteriori stanziamenti di competenza del Dipartimento sono altresì compresi nella missione Competitività e sviluppo delle imprese – programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, il quale reca uno stanziamento pari a 826,7 milioni di euro nel 2012, a 1,1 miliardi nel 2013 ed a 1 miliardo nel 2014, per la devoluzione dei crediti di imposta alle imprese.

Le risorse destinate al Corpo della Guardia di finanza sono invece considerate nella missione Politiche economico finanziarie e di bilancio – programma Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (con una dotazione di 2.735 milioni di euro) e nella missione Ordine pubblico e sicurezza – programma Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (con una dotazione di 1.496 milioni).

Per quanto riguarda l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, per la quale è in corso il procedimento di trasformazione in Agenzia, ad opera dello schema di decreto ministeriale sul quale la

Commissione ha espresso il parere nella seduta di ieri, il bilancio a legislazione vigente per il 2012 indica entrate e spese complessive per 17.811 milioni di euro, di cui 16.204 milioni relativi alle gestioni speciali.

Segnala quindi come gli allegati A e B alla nota integrativa della Tabella 1 (Stato di previsione dell'entrata) indichino, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

In proposito evidenzia come l'allegato A corrisponda all'allegato C-bis alla nota integrativa della Tabella 1 della legge di bilancio 2011 (legge n. 221 del 2010), al quale fanno riferimento i decreti-legge n. 98 e n. 138 del 2011, che hanno disposto la progressiva riduzione, nel tempo, delle agevolazioni ivi indicate.

In particolare, ricorda che il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 138 del 2011, ha disposto la riduzione del 5 per cento nel 2012 e del 20 per cento a decorrere dal 2013 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, riportati nell'allegato C-bis al decreto.

Tale norma prevede che, qualora la predetta riduzione non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione con riferimento ai singoli regimi interessati. Il predetto comma 1-ter prevede, inoltre, una clausola di salvaguardia, ai sensi della quale, al fine di garantire gli effetti finanziari previsti, in alternativa, anche parziale, alla riduzioni citate, può essere disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa.

Il comma 1-*quater* del medesimo articolo 40 prevede che la disposizione del comma 1-*ter* non si applichi qualora, entro il 30 settembre 2012, siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché l'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi (cioè riduzioni), ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2012 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2013.

Ricorda inoltre che tale riordino dei regimi agevolativi è previsto anche dal disegno di legge C. 4566, recante delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale, attualmente all'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Finanze ed Affari sociali.

In tale contesto segnala come l'allegato A rechi effetti finanziari parzialmente diversi rispetto a quelli esposti nell'allegato C-bis appena richiamato. In particolare, l'ammontare complessivo delle agevolazioni indicate dall'allegato A è pari a 139.326,89 milioni di euro per il 2012, a 140.884,77 milioni per il 2013 e a 139.131,39 milioni per il 2014, mentre il totale delle agevolazioni recate dall'allegato C-bis è di 161,2 miliardi di euro.

Tale differenza è principalmente da ascrivere, oltre che alle modifiche congiunturali delle singole voci, al fatto che nel predetto allegato A non sono rappresentate numerose voci presenti invece nell'allegato C-bis, tra cui segnala quelle con più rilevanti effetti finanziari, pari a complessivi 23.861 milioni di euro:

deduzione di contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, per 4.843 milioni di euro;

tassazione redditi di capitale e plusvalenze, per 15.542 milioni di euro;

imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio, all'avviamento, ai marchi di impresa e alle altre attività immateriali, per 1.171 milioni di euro;

imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze dei valori civili e fiscali originati da deduzioni extracontabili per 771 milioni di euro;

imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, per 275 milioni di euro;

deducibilità di un importo pari al 10 per cento dell'IRAP dalle imposte dirette (IRPEF e IRES), per 433 milioni di euro;

esenzione per le cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS, per 155 milioni di euro;

esenzione delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati da consorzi costituiti tra soggetti che effettuano essenzialmente operazioni esenti, per 496 milioni di euro;

esenzione dall'imposta di bollo dei certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria relativi alla materia penale, per 175 milioni di euro.

In merito rileva come il motivo per il quale le voci sopra richiamate sono state escluse delle fattispecie indicate dall'elenco di cui all'allegato A, risieda presumibilmente nel fatto che tali agevolazioni sono state oggetto di recenti modifiche legislative.

Formula quindi una proposta di relazione favorevole sulla Tabella 1 (*vedi allegato 1*), concernente lo Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2011-2013, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2012, ed una proposta di relazione favorevole sulla Tabella 2 (*vedi allegato 2*), concernente lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2012.

Alberto FLUVI (PD), nel preannunciare che i deputati del gruppo del Partito Democratico non parteciperanno alla votazione sulle proposte di relazione relative ai provvedimenti in esame, ritiene che le ormai prossime dimissioni del Presidente del Consiglio, rese inevitabili dall'esito della votazione sul disegno di legge di approvazione del Rendiconto generale dello Stato, non faranno altro che certificare il fallimento del Governo, il quale, nonostante abbia goduto del sostegno di una maggioranza parlamentare mai così ampia nella storia repubblicana, non è stato in grado di produrre alcuno dei risultati promessi, al punto da provocare il sostanziale commissariamento del nostro Paese da parte della Commissione europea e della Banca centrale europea.

Sotto il profilo politico, invita quindi a riflettere in merito alla situazione di estrema debolezza nella quale il Paese è precipitato, com'è dimostrato dalle ultime dichiarazioni – da un certo punto di vista molto discutibili – dei rappresentanti della Commissione europea, i quali hanno sostanzialmente sollecitato il Parlamento italiano a modificare il testo del disegno di legge costituzionale, di recente approvato in sede referente dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, relativo all'introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Costituzione.

Evidenzia, altresì, come anche sotto il profilo economico la situazione del Paese sia divenuta sempre più drammatica, a causa della continua sottovalutazione, da parte dell'Esecutivo, degli effetti che la crisi internazionale stava producendo sulla nostra economia, nonché della mancanza di credibilità della compagine governativa, i cui più autorevoli componenti hanno costantemente e superficialmente ecceduto in valutazioni e dichiarazioni ottimistiche, in palese contrasto con una realtà contraddistinta dal crollo della produzione industriale e dei consumi e dall'aumento della disoccupazione. Inoltre, sebbene l'Esecutivo avesse indicato tra i propri principali obiettivi, già all'indomani del fallimento della Lehman Brothers, quello di mettere in sicurezza i conti pubblici, il

rapporto tra debito pubblico e PIL è cresciuto, in questi ultimi tre anni, dal 105 al 120 per cento, sebbene non sia stato necessario alcun salvataggio pubblico di banche italiane e nonostante non sia stata adottata alcuna misura di reale sostegno dell'economia. Ciò, del resto, ha indotto il Commissario europeo per gli affari economici e monetari, Olli Rehn, a rimarcare le difficoltà che l'Italia dovrà affrontare per realizzare il pareggio di bilancio nel 2013 e a sottolineare la necessità che siano intraprese al più presto azioni per conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, varando le necessarie riforme strutturali.

In tale contesto, crede che rappresenterà un'eredità pesante per il futuro Governo – sia che si riesca a dare vita a un cosiddetto Governo di larghe intese, sia che si renda necessario procedere a nuove consultazioni elettorali – il fatto che le manovre finanziarie adottate con i decreti – legge n. 98 e n. 138 del 2011 abbiano previsto che il raggiungimento del predetto obiettivo del pareggio di bilancio sia collegato in misura significativa agli effetti di risparmio da realizzare attraverso la riforma fiscale e assistenziale prevista dal disegno di legge C. 4566, la quale dovrebbe consentire di reperire 20 miliardi di euro, pena la corrispondente riduzione delle agevolazioni fiscali.

In proposito, osserva come ciò costituisca un'ulteriore dimostrazione della mancanza di credibilità dell'Esecutivo, in quanto, come rilevato anche dalla Corte dei conti nel corso di una recente audizione di fronte alle Commissioni riunite VI e XII, appare incongruo ritenere che il riordino della spesa sociale e delle predette agevolazioni possa avvenire mediante una siffatta riduzione delle risorse a tali esigenze destinate, soprattutto in una situazione che ha visto il progressivo disanguamento degli enti locali, attuato mediante riduzioni di trasferimenti erariali che avevano già praticamente azzerato l'azione di tali enti in campo socio-assistenziale.

Peraltro, il carattere fantasioso e incerto delle coperture cui il Governo ha fatto ricorso negli ultimi anni è testimo-

niato anche dalla mancata corrispondenza degli effetti finanziari esposti nell'allegato C-bis alla nota integrativa della Tabella 1 della legge di bilancio 2011, al quale fanno riferimento i decreti-legge n. 98 e n. 138 del 2011, con quelli indicati nell'allegato A alla nota integrativa della Tabella 1 in esame, recante lo Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014.

Rileva quindi come l'incapacità del Governo di elaborare una politica economica in grado di accompagnare il sistema economico verso un approdo sicuro abbia condotto il Paese sull'orlo del baratro finanziario, com'è stato reso evidente, nei giorni scorsi, dai continui cedimenti della borsa e dalla irrefrenabile ascesa del differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi.

Auspica, pertanto, che la giornata di domani, chiudendo la parentesi del Governo di centrodestra, possa consentire all'Italia di voltare pagina e di imboccare finalmente un percorso virtuoso, riprendendo in mano il proprio futuro, sia che le forze politiche si dimostrino in grado di recepire i saggi consigli del Presidente della Repubblica, dando vita a un Governo cosiddetto di unità nazionale, sia che si renda necessario procedere a nuove elezioni.

A tale proposito, sottolinea come l'intervento del Capo dello Stato, in soli due giorni, abbia consentito al Paese di riprendere fiato, determinando una sensibile riduzione dello *spread* tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, a dimostrazione del fatto che, quando si agisce con senso di responsabilità, anche la speculazione finanziaria è costretta a prenderne atto e a ridurre la propria pressione sui mercati.

Ribadisce, infine, che i deputati del Partito Democratico non parteciperanno alla votazione delle proposte di relazione e abbandoneranno pertanto la seduta odierna della Commissione.

Francesco BARBATO (IdV) esprime il giudizio fortemente negativo del gruppo dell'Italia dei Valori sui provvedimenti in esame, rilevando, in tale contesto, come,

nonostante le drammatiche condizioni nelle quali si trova il Paese, il Governo e la maggioranza abbiano voluto inserire nel testo del disegno di legge di stabilità una serie di norme di carattere localistico e microsettoriale, che certamente non corrispondono agli interessi generali e che evidentemente non corrispondono alle esigenze poste dall'attuale congiuntura.

Su un piano più generale evidenzia, per l'ennesima volta, come, lungo l'intero arco della legislatura, il Governo si sia dimostrato completamente privo di una coerente linea di politica economica, e si sia ridotto a procedere per tentativi, gettando pertanto il Paese in una situazione di crisi che non ha probabilmente uguali nella storia repubblicana.

Ritiene quindi che sia ormai del tutto superata la fase politica del « berlusconismo », evidenziando, come, nella nuova prospettiva politica che ora si apre, l'IdV intenda svolgere un ruolo di protagonista per il rilancio del Paese. Saluta quindi con favore l'ipotesi di un nuovo Governo guidato dal Professor Monti, che sia in grado di affrontare l'attuale situazione di emergenza e di sollevare l'Italia dal baratro in cui sta precipitando.

In quest'ambito il gruppo dell'IdV è assolutamente disinteressato ad ogni questione relativa alla spartizione di posti di governo, mentre intende proporre, in vista delle scelte cui sarà chiamato il nuovo Esecutivo, una serie di proposte di politica economica e fiscale, che sono del resto contenute in una risoluzione a sua firma appena presentata. In particolare, sottolinea come la crescente disuguaglianza che caratterizza la distribuzione dei redditi e della ricchezza nel Paese, nel quale il 10 per cento più ricco della popolazione possiede il 45 per cento del patrimonio immobiliare e finanziario complessivo, renda auspicabile l'introduzione di una tassazione patrimoniale, che potrebbe consentire di introitare un gettito pari a circa 16 miliardi di euro, rendendo finalmente possibile adottare misure incisive per la definitiva stabilizzazione della finanza pubblica e per il rilancio dell'economia.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, esprime il proprio rammarico per la decisione del gruppo del PD di abbandonare la seduta della Commissione, ritenendo che, in questa delicata fase occorra innanzitutto operare per il bene del Paese, ed evitare atteggiamenti polemici che appaiono sterili e strumentali. Rivendica quindi il senso di responsabilità dei gruppi di maggioranza, che sono presenti in Commissione con tutti i loro componenti per consentire l'approvazione in tempi rapidi di provvedimenti importanti per il futuro dell'Italia.

In riferimento ad alcune delle considerazioni espresse dal deputato Fluvi, rileva come, nel contesto della crisi attualmente in atto in tutta Europa, le scelte di politica economica adottate dai singoli Paesi debbano evidentemente tener conto delle indicazioni provenienti dalla Banca centrale europea e dalle istituzioni comunitarie: in tale prospettiva rivendica il fatto che il disegno di legge di stabilità, anche a seguito delle integrazioni apportate dal Governo nel corso dell'esame al Senato, attui una serie di misure di contenimento della spesa e di rilancio dell'economia raccomandate dall'Unione europea.

Sebbene non conosca quali potranno essere gli sviluppi futuri del quadro politico e le decisioni che saranno assunte dal Presidente della Repubblica nell'eventualità di dimissioni del Presidente del Consiglio, non ritiene che l'atteggiamento dimostrato oggi dal gruppo del PD costituisca un buon viatico per affrontare in modo costruttivo tale fase, soprattutto quando si chiede al PdL di dimostrare senso di responsabilità, accettando di favorire la nascita di un nuovo Esecutivo.

Ritiene, infatti, che il comportamento del gruppo del PD non rappresenti un presupposto positivo per formule politiche che vedano riuniti, in un'inedita, nuova maggioranza, i gruppi del centrosinistra e del centrodestra. Pur esprimendo perplessità rispetto a tale ipotesi, auspica, quanto meno, che in questa prospettiva cambi al più presto l'atteggiamento di alcuni gruppi

di opposizione, i quali dovrebbero dimostrare maggiore rispetto per le legittime posizioni delle altre forze politiche.

Maurizio FUGATTI (LNP) preannuncia il voto favorevole dei deputati del gruppo della Lega Nord Padania sulle proposte di relazione formulate dal relatore, rilevando come i provvedimenti in esame costituiscono una testimonianza concreta della volontà del Governo di procedere senza indugio alle riforme economiche richieste al nostro Paese dall'Unione europea.

Giudica pertanto strumentale la posizione assunta dal Partito Democratico in merito alle manovre di finanza pubblica attuate dal Governo di centrodestra in questi tre anni, rimarcando, anche con riferimento ai rilievi formulati dal deputato Fluvi nella seduta odierna, come già nel 2009, appena un anno dopo l'inizio della legislatura, il PIL italiano avesse subito un decremento di oltre il cinque per cento, evidentemente a causa della pesantissima crisi finanziaria, che allora cominciava a ripercuotersi sull'economia mondiale e che non può certo essere ascritta alle responsabilità del Governo.

Osserva quindi come i fondamentali dell'Italia – se si prescinde dal rapporto tra debito pubblico e PIL, risultante di politiche dissennate non ascrivibili né al Governo in carica, né a quello precedente guidato da Prodi, ma ai Governi succedutisi soprattutto negli anni Ottanta – comprovino gli effetti positivi prodotti dalle politiche poste in essere nella legislatura in corso, dal momento che il rapporto tra *deficit* e PIL è migliore rispetto a quello della Francia e della Spagna, mentre il tasso di disoccupazione è inferiore sia a quello della Francia sia alla media dell'Unione europea. Oltre a ciò bisogna considerare, peraltro, come il Governo sia stato capace di soddisfare, in pochissimo tempo, la richiesta dell'Unione europea di assicurare il pareggio di bilancio entro il 2013, attraverso una manovra complessiva pari a circa 60 miliardi di euro dalla quale non potevano non derivare effetti recessivi,

in relazione ai quali occorre procedere – nella piena consapevolezza del Governo – a interventi di correzione.

Ritiene pertanto che non possano essere disconosciuti gli importanti sforzi compiuti dall'Esecutivo, rilevando come, anche sotto il profilo della crescita, risulti non disprezzabile, nell'attuale contesto europeo, l'incremento dell'1,3 per cento del PIL conseguito dal nostro Paese nel 2010, a fronte dell'1,6 per cento della Francia.

Sottolinea, infine, l'atteggiamento contraddittorio dei deputati del Partito Democratico, i quali, sebbene i provvedimenti in esame attuino precisi impegni assunti dal Governo nei confronti dell'Unione europea, hanno abbandonato i lavori della Commissione, dichiarando di non voler partecipare alla votazione delle proposte di relazione – e presumibilmente si comporteranno in modo analogo domani, in occasione della discussione dei provvedimenti in Assemblea – pur essendo già pronti a sedersi al tavolo delle trattative per la formazione di un nuovo Governo.

Cosimo VENTUCCI (PdL) ringrazia il deputato Barbato, che, pur esprimendo una critica severa nei confronti del Governo, ha partecipato per intero ai lavori della Commissione, stigmatizzando invece il comportamento tenuto dal gruppo del PD, il quale ha deciso di abbandonare la seduta, fornendo una prova, più che di scarsa cortesia, della cronica incapacità culturale di larghi settori del centrosinistra a comprendere le dinamiche della società moderna.

Esprime quindi il suo fermo dissenso nei confronti dei giudizi espressi dal deputato Fluvi sulla politica economica del Governo, sottolineando come non si possa addossare all'attuale Esecutivo la colpa di una crisi economica che coinvolge tutti i Paesi europei, e che ha comportato un forte rallentamento anche delle economie di Paesi, come la Germania, che sono generalmente presi a modello di virtuosità.

Rileva, in tale contesto, come i principali indicatori della finanza pubblica italiana risultino straordinariamente migliori di quelli di altri Stati membri dell'UE,

quali, ad esempio, la Francia, sottolineando a questo proposito come sia assolutamente ingiusto imputare al Presidente del Consiglio dichiarazioni sulla situazione economica che rispondevano esclusivamente al dovere, gravante su chiunque rivesta tale alta responsabilità, di evitare ogni forma di allarmismo e di dare speranze ai cittadini.

Su un piano più generale sottolinea come il Partito Democratico si sia avvantaggiato in modo vergognoso della violenta campagna di disinformazione posta in essere, lungo tutto l'arco della legislatura, dal gruppo *l'Espresso* e da alcuni giornali stranieri, quali il *Financial Times*, attraverso un'opera di denigrazione del Presidente del Consiglio, della maggioranza e del Paese nel suo complesso, senza peraltro fornire alcuna concreta proposta politica.

Auspica quindi che il Paese sappia comprendere appieno tutti i risvolti e le

motivazioni che hanno portato all'attuale fase storica, e che la maggioranza non ripeta l'errore, compiuto nel 1995, di non partecipare al Governo guidato da Lamberto Dini.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sulla Tabella 1, concernente lo Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2012, e la proposta di relazione favorevole sulla Tabella 2, concernente lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e sulle connesse parti del disegno di stabilità 2012.

Nomina quindi il deputato Bernardo relatore presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 20.35.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (C. 4774 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 4774-bis, approvata dal Senato).

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (C. 4774 Governo, approvato dal Senato, Tab. 1) e connesse parti del disegno di legge di stabilità 2012 (C. 4773 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012, del disegno di legge C. 4774, approvato dal Senato, recante « Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 » e relativa nota di variazioni C. 4774-bis, approvata dal Senato, e le connesse parti del disegno di legge C. 4773, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) »;

evidenziato come il disegno di legge stabilità per il 2012 costituisca un passaggio importante delle azioni volte a contrastare la drammatica crisi che sta investendo i titoli del debito pubblico italiano, nel più generale quadro delle forti tensioni sui titoli sovrani di molti Stati dell'Area Euro;

sottolineata, in tale contesto, l'esigenza prioritaria di perseguire l'approvazione definitiva, nei tempi più rapidi possibili, dei documenti di bilancio predisposti dal Governo, i quali, come modificati ed integrati nel corso dell'esame al Senato, recano in particolare una serie di misure di razionalizzazione della spesa, di riforma e liberalizzazione di alcuni settori economici, che il Governo ha assunto

l'impegno ad adottare in tempi brevi nell'ambito delle indicazioni contenute nella lettera inviata ai Presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea in occasione del Consiglio europeo del 23-26 ottobre scorso;

rilevato, inoltre, come l'approvazione dei provvedimenti in esame possa consentire un chiarimento circa gli sviluppi del quadro politico e della legislatura che appare fondamentale per porre un argine alle turbolenze in essere sui mercati, le quali, se non vigorosamente contrastate, rischiano di pregiudicare gravemente le prospettive economiche e sociali del Paese;

segnalato, come, malgrado il difficilissimo quadro economico, le nuove previsioni relative alle entrate finali per il 2012, poste a confronto con quelle assestate emendate relative al 2011, indichino una variazione positiva, risultante in particolare dall'incremento delle previsioni relative alle entrate tributarie;

rilevato, in dettaglio, come le previsioni di entrata dal disegno di legge di bilancio, indichino un aumento del gettito delle imposte sul patrimonio e sul reddito, che dovrebbe interessare sia l'IRPEF sia l'IRES, un incremento del gettito dell'IVA, delle imposte sulla produzione, delle tasse

e imposte sugli affari e del settore del lotto, delle lotterie e dei giochi, nonché la sostanziale stabilità del gettito dai prodotti di monopolio;

segnalata, in linea generale, l'esigenza che il Parlamento sia maggiormente coinvolto nella definizione degli interventi le-

gislativi indispensabili per assicurare la tenuta degli equilibri di finanza pubblica e per rilanciare lo sviluppo economico del Paese,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (C. 4774 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 4774-bis, approvata dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza) (C. 4774 Governo, approvato dal Senato, Tab. 2) e connesse parti del disegno di legge di stabilità 2012 (C. 4773 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, del disegno di legge C. 4774, approvato dal Senato, recante « Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 » e relativa nota di variazioni C. 4774-bis, approvata dal Senato, e le connesse parti del disegno di legge C. 4773, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) »;

sottolineato come, anche attraverso le misure di riduzione e di revisione complessiva della spesa contenute, da ultimo, nel decreto – legge n. 138 del 2011 e nello stesso disegno di legge di stabilità, sia proseguito il processo di abbattimento delle spese improduttive sviluppato nel corso della Legislatura;

rilevato, in particolare, come i commi da 30 a 35 dell'articolo 4 del disegno di legge di stabilità, riducano i compensi spettanti per l'assistenza fiscale prestata dai Centri di assistenza fiscale (CAF), dai sostituti d'imposta e dai professionisti abilitati e sopprimano le disposizioni concer-

nenti l'attribuzione dei compensi agli intermediari abilitati per la ricezione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche;

evidenziato, in tale contesto, come l'adozione delle necessarie misure di contenimento della spesa pubblica debba coniugarsi con incisivi interventi di rilancio dell'economia, anche al fine di evitare che un ulteriore abbassamento del livello della domanda e degli investimenti e la conseguente scarsa dinamica del PIL possa peggiorare le condizioni dei conti pubblici, pregiudicando gli stessi obiettivi di riduzione del rapporto tra *deficit* e PIL e del rapporto tra debito e PIL;

sottolineata l'esigenza di seguire con la massima attenzione l'attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 23-26 ottobre scorso sul settore bancario, al fine di evitare che ulteriori modifiche della disciplina prudenziale sull'adeguatezza patrimoniale delle banche, segnatamente per quanto riguarda la valutazione dei titoli del debito pubblico, possa comportare penalizzazioni asimmetriche in

danno del sistema bancario italiano, il quale ha mostrato una stabilità maggiore di quella di altri sistemi, determinando conseguentemente una pericolosissima restrizione della disponibilità di credito per il sistema produttivo nazionale, soprattutto per le piccole e medie imprese, che già si trovano in una condizione di estrema fragilità, a causa della negativa congiuntura economica internazionale e della loro ridotta patrimonializzazione media;

evidenziato come le azioni per superare l'attuale crisi economico – finanziaria, sviluppatesi sia a livello nazionale sia a livello di Unione europea e di Paesi del G20, debbano necessariamente passare anche attraverso una complessiva riconsiderazione del ruolo del settore finanziario e dei relativi assetti regolamentari e di vigilanza, eliminando le opacità e gli squilibri che caratterizzano larghi settori di tali mercati, colmando le lacune e le insufficienze emerse in molti ambiti della normativa e riportando, in definitiva, la finanza a quel ruolo fondamentale di supporto dell'economia reale che essa è chiamata innanzitutto a svolgere;

sottolineato, con riferimento specifico al comma 5 dell'articolo 13 del disegno di legge di stabilità, il quale, attraverso modifiche al nuovo codice della strada, pre-

vede che l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria dei veicoli a motore può essere accertato anche mediante il raffronto tra i dati delle polizze emesse dalle imprese assicuratrici e le immagini provenienti dai dispositivi di controllo del traffico e di rilevazione delle infrazioni e che, qualora dal predetto raffronto risulti che il veicolo è sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia invita il proprietario a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, come tali previsioni, le quali riprendono, sia pure solo in parte, il contenuto dell'articolo 4, comma 4, del testo unificato delle proposte di legge C. 2699-ter ed abbinata, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, approvato dalla Commissione Finanze in sede legislativa ed attualmente all'esame in sede referente della Commissione Industria del Senato, rischiano di non sortire effetti concreti, in quanto, in mancanza di specifiche previsioni in tal senso, gli organi accertatori non dispongono di un elenco aggiornato dei veicoli assicurati col quale effettuare il raffronto,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). C. 4773 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 e relativa nota di variazione. C. 4774 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*) 47

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla X Commissione) 56

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla X Commissione) 57

ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla X Commissione) 58

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 11 novembre 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 19.05.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).

C. 4773 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 e relativa nota di variazione.

C. 4774 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(*Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, avverte che, la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le

parti di propria competenza, i disegni di legge recanti « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) » e « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 ». In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Tabella n. 2 – limitatamente alle parti di competenza), lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Tabella n. 3 – limitatamente alle parti di competenza), nonché lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Tabella n. 7 – limitatamente alle parti di competenza).

L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute della medesima Commissione.

Illustra, quindi, il disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014 predisposto dal Governo sulla base della disciplina prevista dall'articolo 11 della riforma della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009): a manovra finanziaria triennale si articola nella legge di bilancio e nella legge di stabilità (che ha sostituito la legge finanziaria) e, eventualmente, nei disegni di legge collegati.

Il disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, presentato in prima lettura al Senato (S. 2968), non produce – come evidenziato dal Governo – effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che la manovra di aggiustamento dei conti pubblici per il triennio di programmazione è già stata approvata con i decreti-legge n. 98 del 2011 e n. 138 del 2011 diretti al conseguimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013.

Il disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, come affermato nella relazione introduttiva, è stato predisposto in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica stabiliti nella Decisione di finanza pubblica, presentata nel mese di aprile 2011, che sono stati corretti dalle manovre finanziarie di luglio e di agosto 2011.

Il provvedimento in esame non modifica i saldi di finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che le manovre, operate con i citati decreti-legge n. 98 e n.138 del 2011, consentiranno di conseguire il pareggio di bilancio nel 2013. Con riguardo alle prospettive di crescita, segnala che esse restano sostanzialmente stabili per il triennio 2012-2014 con un incremento del PIL reale che dovrebbe attestarsi sullo 0,6 per cento nel 2012, sullo 0,9 per cento nel 2013 e sull'1,2 per cento nel 2014.

Passando a esaminare le parti di più specifica competenza della Commissione attività produttive, segnala le seguenti disposizioni.

L'articolo 3 dispone la riduzione degli stanziamenti delle spese rimodulabili dei Ministeri secondo gli importi indicati dall'allegato 1 al disegno di legge. Per quanto riguarda il Ministero dello sviluppo economico sono previste riduzioni per un ammontare complessivo pari a 3,78 miliardi di euro nel 2012, a 2,6 miliardi di euro nel 2013 e a 1,87 miliardi nel 2014. In particolare, le riduzioni riguardano la Missione « Competitività e sviluppo delle imprese », la missione « Sviluppo e riequilibrio territoriale » e la missione « Ricerca e innovazione ».

Le norme in esame prevedono le modalità di attuazione delle misure di contenimento della spesa, così come stabilite dai decreti-legge n. 98 e 138 del 2011 e tengono conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011, che ha indicato le complessive riduzioni che devono derivare dalle iniziative legislative proposte dai Ministeri ai fini del conseguimento degli obiettivi già fissati. L'articolo 3, comma 6, prevede che il Ministero del-

l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio occorrenti in relazione alla soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) prevista dal decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

L'articolo 4 reca disposizioni in merito alle riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri. In particolare, rileva che i commi da 106 a 109 mirano al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 6 dell'articolo in esame alla lettera e) prevede, per il 2012, la sospensione dell'autorizzazione di spesa (pari a euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005) per l'attivazione degli sportelli unici all'estero previsti dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, e, a decorrere dal 2013, la riduzione di essa nella misura di 7,5 milioni di euro ogni anno. Al riguardo, ricorda che la legge 31 marzo 2005, n. 56, ha previsto all'articolo 1 la costituzione di sportelli unici all'estero – i cosiddetti Sportelli Italia – a sostegno della internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del *made in Italy* e per la promozione degli interessi italiani all'estero, con riferimento anche alle iniziative culturali e di valorizzazione delle comunità d'affari di origine italiana. Il comma 100 riduce di euro 100 milioni l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180 della legge n. 244 del 2007, per gli interventi del settore aeronautico, finalizzati a garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico. Tale disposizione autorizzava la spesa di 1.100 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 per la partecipazione al programma *European Fighter Aircraft* (EFA). Questa riduzione di stanziamenti viene contestualmente esposta nella tabella E del disegno di legge di stabilità in esame. Nella medesima tabella si dispone, altresì, un rifinanziamento di 1.100 milioni per il

2013 e di 1.200 milioni per il 2014, nonché di 4.800 milioni per il 2015 e successivi (anno terminale 2018).

L'articolo 4, al comma 102, apporta alcune modifiche al decreto-legge n. 78 del 2011 consentendo alle Camere di commercio di avvalersi di personale a tempo determinato, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

La lettera b) del comma 103 inserisce il comma 8-*bis* all'articolo 76 del decreto-legge n. 112/2008, al fine di prevedere che il personale delle aziende speciali delle Camere di commercio sia assoggettato ai vincoli in materia di personale previsti per le rispettive Camere di commercio dalla normativa vigente; queste ultime, inoltre, hanno l'obbligo di asseverare ed autorizzare le assunzioni di personale a qualsiasi titolo effettuate.

Il comma 58 dell'articolo 4, infine, riduce di 52 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Per quanto riguarda le disposizioni introdotte durante l'esame al Senato al disegno di legge di stabilità per l'anno 2012 si segnalano in particolare le seguenti disposizioni.

L'articolo 9, che reca disposizioni in materia di liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, il comma 1, al fine di assicurare il miglioramento organizzativo del trasporto pubblico locale, modifica l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011. Tale norma prevede che la ripartizione del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario – istituito dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 – venga effettuata sulla base di criteri premiali individuati, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con la nuova formulazione prevista dal comma in esame, si prevede che l'individuazione

dei predetti criteri sia effettuata da un struttura paritetica istituita nell'ambito della stessa Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 9, comma 2, introduce parziali modifiche alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, stabilita da ultimo con l'articolo 4 del decreto-legge n. 138/2011, con l'obiettivo di colmare il vuoto normativo lasciato dall'abrogazione, ad opera del referendum del giugno 2011, dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, in modo da adeguare la disciplina dei servizi pubblici locali al quadro giuridico europeo. In particolare, il decreto-legge n. 138/2011 ha conservato nei fini (liberalizzazione) l'impianto preesistente, escludendone l'applicabilità al settore idrico, per tenere conto dell'esito della consultazione popolare dello scorso giugno.

Le modifiche introdotte dalle singole lettere del comma 2 mediante puntuali novelle dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 riguardano prevalentemente i compiti e gli obblighi degli enti locali in relazione alle decisioni sull'affidamento, la disciplina del regime transitorio, il divieto di ulteriori attività per gli affidatari diretti e l'ambito di applicazione della disciplina.

L'articolo 10 reca la riforma degli ordini professionali e disposizioni in materia di società tra professionisti. In particolare, l'articolo in esame presenta un duplice contenuto: nella prima parte (commi 1-2 e 12), collegandosi alla precedente manovra economica di agosto 2011, prevede una delegificazione degli ordinamenti professionali da realizzarsi in base a principi di liberalizzazione. Nella seconda parte (commi 3-11) disciplina l'esercizio delle professioni in forma societaria, conseguentemente abrogando la precedente disciplina delle associazioni professionali. La delegificazione dovrà essere realizzata entro 12 mesi (dall'entrata in vigore della legge di stabilità), sulla base dei principi e criteri direttivi già enunciati che il disegno di legge di stabilità modifica esclusivamente per quanto concerne le tariffe professionali, che vengono sostanzialmente liberalizzate (comma 12). Il comma 12 modifica il principio di cui alla lettera *d*,

eliminando il riferimento alle tariffe professionali come criterio per la determinazione del compenso del professionista. Le parti potranno pertanto definire liberamente il compenso. Per quanto riguarda l'altro profilo sopra enunciato si consente ai professionisti iscritti ad ordini professionali di esercitare la professione in forma societaria o cooperativa (Titoli V e VI del Libro quinto del codice civile). È dunque consentito alla società tra professionisti di assumere anche la forma di società di capitali. Qualsiasi forma sia prescelta, la denominazione sociale sarà « società tra professionisti » (comma 5), che (comma 8) potrà svolgere anche diverse attività professionali (cosiddetta società multidisciplinare). Per poter utilizzare la denominazione « società tra professionisti », la società deve prevedere nell'atto costitutivo determinati requisiti (comma 4).

L'articolo 11, in materia di programmazione della ricerca e premialità, dispone che il MIUR assicura la coerenza dei piani e dei progetti di ricerca proposti dagli enti di ricerca sottoposti alla sua vigilanza con le indicazioni del Programma nazionale della ricerca (PNR), anche in sede di ripartizione della quota del 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario finalizzata al finanziamento premiale di specifici programmi, anche congiunti, proposti dagli stessi enti.

L'articolo 14, in materia di riduzione di oneri amministrativi per le imprese e per i cittadini, dispone l'applicazione in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, e su tutto il territorio nazionale, della disciplina delle zone a burocrazia zero, previste dall'articolo 43 del decreto-legge n. 78/2010 solo per il Meridione d'Italia (comma 1). I commi 2 e 3 riguardano l'Ufficio locale del Governo, organo istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presieduto dal Prefetto, composto da un rappresentante della regione, da uno della provincia, da uno della città metropolitana (se esiste) e da

uno del comune. L'Ufficio locale del Governo adotta in via esclusiva e all'unanimità i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte (relativi alle nuove iniziative produttive), riceve i dati e i documenti relativi ai procedimenti amministrativi avviati d'ufficio, fatta eccezione per i provvedimenti di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica. Il dissenso di uno o più dei componenti dell'Ufficio, a pena di inammissibilità, deve essere: congruamente motivato; manifestato nella riunione convocata dal prefetto e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. È considerato acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, o non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. Il comma 4 esclude dall'applicazione delle norme precedenti i procedimenti amministrativi di natura tributaria, concernenti la tutela statale dell'ambiente, riguardanti la tutela statale della salute, della sicurezza pubblica, e relativi alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo. Il comma 5 fa salvo quanto previsto dal Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e, in caso di mancato rispetto dei termini del procedimento unico previsto dall'articolo 7 del medesimo regolamento, rimette l'adozione del provvedimento conclusivo all'Ufficio locale del Governo. Il comma 6 contiene la clausola di salvaguardia finanziaria relativa ai commi da 1 a 5, e precisa che la partecipazione all'Ufficio locale del Governo è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di semplificazione del procedimento relativo ai distretti turistici. In particolare, modifica la normativa sui Distretti turistici – come noto istituibili in zone costiere – di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 70/2011 (come modificato dalla legge di conversione n. 106/2011), preve-

dendo una semplificazione della procedura di delimitazione territoriale del Distretto. Tale semplificazione consiste nella previsione di un termine di 90 giorni, decorrente dalla data di avvio del procedimento, per la conclusione del procedimento di delimitazione del Distretto ad opera della regione interessata (d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con i Comuni interessati e partecipe l'Agenzia del demanio); nella previsione che, se entro tale termine di 90 giorni l'amministrazione competente (la regione) non comunica all'interessato un provvedimento espresso di diniego, il procedimento di delimitazione del Distretto turistico si intende concluso favorevolmente.

L'articolo 33, ai commi 2 e 3, reca disposizioni concernenti il Fondo per lo sviluppo e la coesione, stabilendo un incremento del fondo stesso pari a 2,8 miliardi di euro per l'anno 2015. Tale dotazione sarà utilizzata prevalentemente per la prosecuzione di interventi infrastrutturali già avviati per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per gli interventi di edilizia sanitaria e per misure di contrasto del dissesto idrogeologico. Gli interventi in tale ambito, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013, saranno individuati con decreto interministeriale da emanarsi entro il 31 gennaio del 2012. Il comma 7 dello stesso articolo, invece, modifica la destinazione dei proventi derivanti dalla recente asta per le frequenze. In particolare, segnala che è prevista la dotazione di 100 milioni di euro da destinare al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del Fondo di garanzia per le imprese di cui alla legge n. 266 del 1997. Il comma 11 dello stesso articolo prevede l'estensione a tutto il 2012, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, della detassazione dei salari di produttività.

L'articolo 34, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni eterogenee relative alla filiera dei carburanti. Viene introdotta a regime la deduzione forfetaria in favore degli eser-

centi impianti di distribuzione del carburante; si dispone la misura degli aumenti dell'accisa sulla benzina e sul gasolio per gli anni 2012 e 2013; sono previste altre agevolazioni per le transazioni effettuate presso distributori di carburante mediante carte di pagamento. I commi da 1 a 3 dell'articolo 34 introducono a regime la deduzione forfetaria in favore dei distributori di carburante, originariamente disposta dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 448/1998 e successivamente prorogata nel tempo. Essa si sostanzia in una deduzione forfetaria dei ricavi indicati all'articolo 85, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), ovvero dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante (comma 1).

L'agevolazione viene concessa per tener conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa dei soggetti distributori. La riduzione forfetaria del reddito deve essere effettuata per un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro; 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000,00 euro; 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro. Il comma 2 dispone l'applicazione delle norme così introdotte a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2011. Si prevede inoltre, analogamente a quanto già disposto nelle disposizioni di proroga, che i contribuenti fruitori dell'agevolazione, nel determinare l'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta, assumano quale imposta riferita al periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria. Il comma 3, con finalità di coordinamento, novella il citato articolo 2, comma 5 del decreto-legge n. 225/2011: si elimina anzitutto il limite di spesa di 24 milioni di euro previsto, in rapporto alla predetta agevolazione, per l'anno 2012. Viene inoltre eliminata la previsione che affidava a un

decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate – di stabilire gli importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il predetto limite di spesa. Il comma 6 della disposizione in esame reca la copertura finanziaria dell'agevolazione introdotta, il cui onere è stimato in 41 milioni per l'anno 2012 e in 65 milioni di euro per l'anno 2013; ad esso si provvede mediante aumento dell'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione, disposti ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo in esame.

Il comma 4 dell'articolo 34 fissa la misura dell'accisa sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzato come carburante (di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) per gli anni 2012 e 2013. Il comma 5 dispone che, in rapporto alle predette modifiche delle aliquote non trovino applicazione i limiti agli eventuali aumenti erariali dell'accisa sulla benzina per autotrazione di cui all'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge n. 662 del 1996. Tale norma stabilisce che eventuali aumenti erariali dell'accisa abbiano effetto, nelle regioni che hanno istituito tale imposta, solo per la differenza tra l'aumento erariale e la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. In conseguenza della disapplicazione prevista dalla norma in esame, l'eventuale modifica dell'aliquota dell'accisa sulla benzina si somma ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle regioni a statuto ordinario. Il comma in esame reca disposizioni in favore di alcune categorie di soggetti esercenti l'attività di trasporto. Viene a tal fine disposto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa sul gasolio nei confronti di:

soggetti esercenti le attività di trasporto merci (articolo 5, comma 1 del

decreto-legge n. 452 del 2001) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale (di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione, norme richiamate dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 452/2001);

imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, (di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997, tutti richiamati dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 452/2001);

enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 452/2001).

Il rimborso viene disposto con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo n. 26 del 2007, ai sensi del quale esso può venir effettuato anche in compensazione, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti da apposito regolamento (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci). Infine, il comma 7 dell'articolo 5-bis dispone la gratuità per l'acquirente e per il venditore delle transazioni, effettuate presso distributori di carburante, mediante carte di pagamento e per importi inferiori a 100 euro.

Illustra, quindi, il contenuto del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2012-2014, redatto in base alle disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come successivamente modificata dalla legge n. 39 del 2011. Coerentemente con la cornice nor-

mativa iscritta nella legge di contabilità, il bilancio viene predisposto secondo il noto criterio della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della medesima legge di contabilità e finanza pubblica, così come tradotte nelle istruzioni metodologiche e tecniche contenute nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 13 luglio 2011, n. 23. Va sottolineato che il bilancio a legislazione vigente per il 2012 include gli effetti finanziari delle misure disposte con il decreto-legge n. 98 del 2011 e con il decreto-legge n. 138 del 2011, con esclusione delle riduzioni di spesa dei Ministeri, pari a 10.700 milioni nel 2012 e 5.000 milioni in ciascuno degli anni 2013-2014, da realizzare attraverso la legge di stabilità. In particolare, proprio ai fini della puntuale definizione delle riduzioni di spesa dei Ministeri, l'articolo 10 del citato decreto legge n. 98 del 2011 ha previsto che siano le stesse amministrazioni a formulare proposte di revisione della legislazione di spesa e che gli interventi siano disposti con la legge di stabilità per il 2012-2014. Dal punto di vista finanziario, il bilancio a legislazione vigente per il 2012-2014 recepisce le indicazioni della risoluzione del Documento di economia e finanza e della relativa nota di aggiornamento.

Quanto ai dati complessivi in esso racchiusi, il bilancio a legislazione vigente per gli anni 2012-2014 prevede, in termini di competenza, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, che nel 2012 le entrate finali si attestino a 498.746 milioni. Nel 2013 e nel 2014, le entrate finali sono invece rispettivamente indicate pari a 527.594 e 541.545 milioni. Con le integrazioni apportate con la Nota di variazioni, a seguito dell'approvazione del disegno di legge di stabilità per il 2012 da parte del Senato, le entrate finali risultano pari a 499 miliardi, con un leggero incremento rispetto al bilancio a legislazione vigente 2012, relativo in particolare alle entrate extratributarie. Le spese finali si attestano a 500,5 miliardi, di cui 464,9 miliardi di spese correnti e 35,6 miliardi di spese in conto capitale.

Rispetto al BLV 2012, si evidenzia una diminuzione delle spese finali di 9,6 miliardi, dovuta ad una riduzione di 4,3 miliardi delle spese correnti e di 5,4 miliardi di quelle in conto capitale.

Sul versante delle spese, per il triennio 2012-2014, quelle finali vengono indicate attestarsi a 510.260 milioni nel primo anno e a 513.938 e 500.787 milioni rispettivamente nel 2013 e nel 2014.

Il saldo netto da finanziare è previsto si attesterà nel 2012 a 11.514 milioni, mentre nel 2013 e nel 2014 assumerà valori positivi pari rispettivamente a 13.656 nel primo anno e a 40.758 milioni nel secondo. Sempre per il saldo netto da finanziare, le proposte di autorizzazioni di cassa indicano, nel 2012, un importo di 78.653 milioni, comprensivo sia del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di 12.000 milioni, sia del fisiologico *gap* tra incassi ed accertamenti di entrata; nel 2013, invece, il saldo netto da finanziare viene indicato attestarsi su una cifra pari a 51.562 milioni, che si limita a 24.414 milioni nel 2014.

Dal punto di vista metodologico, la struttura di classificazione del bilancio, ai sensi degli articoli 21 e 25 della legge di contabilità e finanza pubblica, si conferma articolata in missioni e programmi.

Con riferimento allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, segnala che gli stanziamenti complessivi al netto di quanto stabilito nel disegno di legge di stabilità ammontano a 3,5 miliardi nel 2012, a 10,2 miliardi nel 2013 e a 5,7 miliardi nel 2013.

Come accennato nella parte della relazione dedicata al disegno di legge di stabilità, il Ministero subisce riduzioni di spesa per la componente rimodulabile delle spese per 3,7 miliardi nel 2012, 2,6 miliardi nel 2013 e 1,1 miliardi nel 2014. In valori assoluti le riduzioni più consistenti riguardano la missione « Sviluppo e riequilibrio territoriale » dell'unico programma « Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate », per 3,3 miliardi nel 2012, 2,5 miliardi nel 2013 e 1,8 miliardi nel 2014. La missione « Competi-

tività e sviluppo delle imprese » si riduce di 378 milioni nel 2012, 20 milioni nel 2013 e 10 milioni nel 2014. Anche la missione « Ricerca ed innovazione » si riduce in valori percentuali di circa l'88 per cento in ogni esercizio considerato.

Più in generale, la spesa finale in percentuale relativa al Bilancio dello Stato si riduce sia per la missione « Competitività e sviluppo delle imprese » che per la missione « Ricerca ed innovazione ».

Ulteriori riduzioni sono previste nella Nota di variazioni approvata dal Senato a seguito dell'approvazione del disegno di legge di stabilità.

Ricorda che rientrano nelle competenze della X Commissione, oltre allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (tabella 3) nella sua quasi interezza, alcune poste rientranti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative alla ricerca scientifica e tecnologica.

Per quanto concerne il MEF si tratta, in particolare, di alcuni stanziamenti a favore del sistema produttivo inseriti nel programma « Incentivi alle imprese », unico programma della missione « Competitività e sviluppo delle imprese » (missione 11) di competenza del MEF, nel programma « Sviluppo e competitività del turismo », che costituisce l'unico programma della missione Turismo (missione 31), nel programma « Ricerca di base ed applicata » (17.15) e nel programma « Sviluppo sostenibile » (18.5).

Per quanto concerne il settore del turismo, invece, segnalo che la relativa missione « Turismo » reca stanziamenti pari a 37 milioni di euro, con un lieve incremento pari a 2,5 milioni di euro rispetto all'anno precedente, quando vi era stata una sensibile riduzione delle dotazioni finanziarie precedentemente previste. All'interno di tale missione rientra il contributo per le spese di funzionamento dell'ENIT che, come è noto, ha il compito di promuovere le varie tipologie dell'offerta turistica nazionale e di realizzare strategie promozionali a livello nazionale

ed internazionale di informazione all'estero e di sostegno alla commercializzazione di prodotti turistici italiani.

Per quanto riguarda il MIUR, i capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, corrispondono – secondo la nuova classificazione del bilancio per missioni e programmi – ai programmi Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9) e Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10) della Missione Ricerca e Innovazione (missione 17).

Senza entrare nella puntuale analisi delle missioni e dei programmi (e rinviando per ciò alla documentazione a disposizione della Commissione), in considerazione della delicatezza della situazione e della necessità di procedere celermente all'approvazione di una manovra economica che contiene gli impegni assunti dal Governo italiano in sede europea, nonché dell'impossibilità di procedere ad un congruo approfondimento, propone alla Commissione di approvare tre relazioni favorevoli sulle tre tabelle di bilancio per le parti che rientrano nella competenza della Commissione e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità.

Andrea LULLI (PD) comunica che il proprio gruppo non parteciperà alla votazione della proposta di relazione in quanto giudica negativo e insufficiente il contenuto della legge di stabilità. Sottolinea che non sono previsti interventi per la crescita, non si affrontano i problemi drammatici che affliggono il Paese in tema di finanza pubblica, di sicurezza del credito, di difficoltà dell'occupazione. Dichiarò il suo orientamento favorevole ad una rapida approvazione dei provvedimenti in titolo, rispondendo all'appello del Presidente della Repubblica e al fine di accelerare le dimissioni del Presidente del Consiglio.

Alberto TORAZZI (LNP), rilevato che l'approvazione della legge di stabilità e del Bilancio di previsione rappresenta l'ultimo atto del Governo Berlusconi, ritiene improbabile che con le dimissioni del Presidente del Consiglio si dia l'avvio ad un'età dell'oro come da più volte auspicato dai gruppi di opposizione.

Raffaello VIGNALI (PdL), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo, esprime rammarico per il fatto che non siano stati inserite nel maxiemendamento presentato al Senato disposizioni proposte dal Ministero dello sviluppo economico molto significative sul versante della semplificazione.

Adolfo URSO (Misto) ritiene assolutamente necessario approvare in tempi brevissimi i provvedimenti in titolo, aggiungendo tuttavia che si sarebbero dovute prevedere misure più significative sia per l'abbattimento del debito pubblico sia per l'avvio di processi di crescita del Paese. Auspica che nel prossimo futuro, chiunque rappresenterà il Governo, possa procedere con più forza nella direzione del rigore e delle riforme.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazione favorevole sulle tabelle n. 3, relativa al Ministero dello sviluppo economico, per le parti di competenza, n. 2, relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza, e n. 7, relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le parti di competenza, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità. Nomina altresì il relatore Dal Lago quale relatore presso la V Commissione.

La seduta termina alle 19.20.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) (C. 4773 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 e relativa nota di variazione (C. 4774 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminata la tabella 3 relativa allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014, del disegno di legge di bilancio (C. 4773 Go-

verno, approvato dal Senato) e le connesse parti della legge di stabilità 2012 (C. 4774 Governo, approvato dal Senato) in relazione alle parti di competenza della Commissione,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) (C. 4773 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 e relativa nota di variazione (C. 4774 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014, del disegno di legge di bilancio (C. 4773 Governo, approvato dal Senato) e le connesse

parti della legge di stabilità 2012 (C. 4774 Governo, approvato dal Senato) in relazione alle parti di competenza della Commissione, concernenti il settore del turismo,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) (C. 4773 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 e relativa nota di variazione (C. 4774 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminata la tabella 7, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2012-2014, del disegno di legge di bilancio (C. 4773 Governo, approvato dal Senato) e

le connesse parti della legge di stabilità 2012 (C. 4774 Governo, approvato dal Senato) in relazione alle parti di competenza della Commissione, concernenti il settore della ricerca applicata,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). C. 4773 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014. C. 4774 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Relazione alla V Commissione) (*Esame congiunto ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole*) 59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 65

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 11 novembre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 20.35.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).
C. 4773 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014.
C. 4774 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014.
(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei disegni di legge.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare i disegni di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali (Tabella n. 12).

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, ricorda che i disegni di legge in titolo, che hanno ad oggetto rispettivamente la legge di stabilità 2012 e la legge di bilancio per l'anno 2012 e il triennio 2012-2014, configurano complessivamente la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale. Sulla base delle previsioni del Documento di economia e finanza, tali provvedimenti sono volti al raggiungimento degli obiettivi di bilancio, consistenti nella progressiva riduzione del disavanzo nel

2012 fino al raggiungimento del pareggio nel 2013.

Il disegno di legge di stabilità è caratterizzato, in linea con quanto dalla nuova disciplina della contabilità e finanza pubblica, da una struttura sintetica.

Le parti di competenza della Commissione Agricoltura sono essenzialmente individuabili nei commi da 53 a 55 dell'articolo 4, contenuti nel testo come presentato al Senato, e negli articoli 7 e 23, approvati nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Più in particolare, il comma 53 dell'articolo 4 autorizza l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) a versare all'entrata del bilancio statale la somma di 32,4 milioni di euro per il 2012 e di 9,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Il comma 54 riduce di euro 1.570.659 la spesa autorizzata per il 2012 dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2010, che ha destinato 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, all'assunzione di personale operaio a tempo determinato presso il Corpo forestale dello Stato. In base alla suddetta riduzione le risorse per l'anno 2012 ammontano pertanto a euro 1.429.341.

Il comma 55 riduce in modo permanente la misura degli sgravi contributivi e previdenziali stabiliti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 457 del 1997 per la gente di mare. Tale norma dispone l'esonero totale dai contributi dovuti per i dipendenti imbarcati posti a carico sia delle imprese armatrici che dello stesso personale imbarcato. Il beneficio potrà essere goduto entro il limite del 60 per cento per il 2012 e del 70 per cento a decorrere dal 2013. Il comma 52, tuttavia, dispone che la riduzione dello sgravio contributivo concorra al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Peraltro, la relazione tecnica sottolinea che la norma si rende necessaria per conseguire (unitamente alla riduzione disposta con il comma 53) gli obiettivi di risparmio fissati

dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2011 per il Ministero delle politiche agricole, traducendosi in una riduzione degli stanziamenti del capitolo 1485 (sgravi per alcune tipologie di imprese che esercitano la pesca). Da quanto sopra si evince che la riduzione degli sgravi sarebbe limitata al solo settore della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari per il quale è intervenuto l'articolo 2, comma 2, della legge finanziaria 2009, che ha esteso, nel limite dell'80 per cento, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del menzionato decreto-legge n. 457 al settore della piccola pesca e della pesca. Tale limite sarebbe ora oggetto della riduzione. Va tuttavia posto in evidenza che l'attuale redazione del comma sembrerebbe essere diretta a tutte le imprese armatrici, per le quali sarebbe stabilita una riduzione degli sgravi dei quali attualmente beneficiano.

Le disposizioni sopra illustrate concretano le riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili attinenti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il cui importo complessivo è quantificato in 42,4 milioni di euro per il 2012 e 15,2 milioni di euro per ciascuno dei due anni successivi.

Quanto alle riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili, esse sono contenute nell'Elenco 1 allegato al disegno di legge, che ne indica l'importo per ogni singolo Dicastero.

Nella voce riguardante il Ministero dell'economia e delle finanze, la missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » (missione « Sostegno al settore agricolo »), sconta una riduzione di 39.622.000 euro per il 2012, di 32.948.000 euro per il 2013 e di 26.184.000 euro per il 2014.

Le riduzioni riguardanti direttamente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ammontano complessivamente a 126.374.000 euro per il 2012, 47.364.000 per il 2013 e 66.229.000 per il 2014 e riguardano quattro programmi, tra i quali in modo preponderante il programma « Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tec-

nici di produzione », come si può evincere dalla tabella relativa al Ministero, contenuta nel citato Elenco 1.

Per quanto riguarda le modifiche di interesse del settore agricolo apportate dal Senato, con l'articolo 7 viene disposta l'alienazione a cura dell'Agenzia del demanio dei terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti statali non utilizzabili per altre finalità istituzionali, mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400 mila euro. Anche le regioni, le province e i comuni possono vendere, per le finalità e con le modalità stabilite dalla norma in esame, i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola, anche avvalendosi dell'Agenzia del demanio. I proventi netti derivanti dalle operazioni di dismissione sono destinati alla riduzione del debito pubblico. Tale norma, secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, è finalizzata a favorire il rilancio dell'occupazione in agricoltura e ad agevolare i processi di ricambio generazionale nel settore agricolo attraverso l'acquisto da parte di privati di terreni demaniali a vocazione agricola.

In dettaglio, il comma 1 dell'articolo 7 prevede che l'individuazione dei terreni da alienare è effettuata, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato e, di conseguenza, lo assoggetta, salvo leggi speciali, alle norme di diritto privato del codice civile. Ai decreti di individuazione dei terreni da alienare si applicano le disposizioni in tema di ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico; pertanto i decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici com-

petenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Contro l'iscrizione del bene, è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi gli altri rimedi di legge. Il comma 2, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria agricola giovanile, attribuisce il diritto di prelazione nelle procedure di alienazione dei terreni ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti dal decreto legislativo n. 185 del 2000. Nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla vendita, si verifichi un incremento del valore dei terreni a causa di cambi di destinazione urbanistica è riconosciuto allo Stato una quota pari al 75 per cento del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita. Al riguardo, un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce le disposizioni di attuazione. Il comma 3 dispone che per i terreni ricadenti all'interno di aree protette l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori. Il comma 4 riconosce alle regioni, alle province e ai comuni la possibilità di procedere, per le finalità e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, all'alienazione dei loro beni aventi destinazione agricola, compresi quelli attribuiti dallo Stato a comuni, province, città metropolitane e regioni per la loro massima valorizzazione funzionale (decreto legislativo n. 85 del 2010, sul federalismo regionale). Per le alienazioni le regioni e gli enti locali possono avvalersi dell'Agenzia del demanio, la quale provvede al versamento agli enti territoriali di quanto ricavato dalla vendita, al netto dei costi sostenuti e documentati. Il comma 5 stabilisce, infine, che le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione sono destinate alla riduzione del debito pubblico.

L'articolo 23, introdotto dal Senato, autorizza, con il comma 1, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare il saldo del

contributo europeo dovuto a titolo di cofinanziamento degli interventi nel settore agricolo e della pesca e ad anticipare anche la corrispondente quota nazionale. Infatti, poiché, come si evince dalla relazione tecnica, il saldo del contributo comunitario viene erogato dalla Commissione europea solo a seguito della rendicontazione delle spese già effettuate dai beneficiari finali e che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non dispone, nell'ambito delle ordinarie risorse del bilancio, delle somme necessarie ad anticipare le corrispondenti quote di contributo comunitario e statale, si è reso necessario prevedere un meccanismo di anticipazione alternativo, che consenta di concludere gli interventi e procedere alla richiesta di rimborso da parte dell'Unione europea. I successivi commi dispongono in tema di reintegro al Fondo delle somme dallo stesso anticipate, stabilendo con il comma 2 che tale reintegro sia fatto a valere sugli accrediti, disposti dall'Unione europea, a titolo di saldo per gli interventi oggetto di anticipazione; nell'ipotesi invece che l'Unione europea non riconosca le spese anticipate, il comma 3 attribuisce al Ministero agricolo l'obbligo di attivare le procedure di recupero. Con il comma 4, infine, è previsto che il Fondo di rotazione possa destinare le risorse finanziarie derivanti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali 2007-2013 alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra lo Stato italiano e la Commissione europea nell'ambito della revisione dei programmi stessi.

Per quel che concerne la Tabella C, gli stanziamenti di interesse del settore primario hanno ad oggetto rispettivamente il Piano nazionale della pesca marittima (6.214.000 euro per ciascuno dei tre anni), l'AGEA (60.973.000 euro per il 2012, 67.567.000 per il 2013 e 74.250.000 per il 2014), i contributi ad enti ed associazioni (2.500.000 euro per ciascuno dei tre anni) e il settore della ricerca in agricoltura (13 milioni di euro per il 2012 e 12 milioni di euro per i successivi due anni).

La tabella E evidenzia stanziamenti, riferiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », concernenti il Fondo di solidarietà nazionale (16.700.000 euro per il 2012) e interventi in agricoltura (100 milioni di euro per il 2012), che non comportano variazioni rispetto alla legislazione vigente.

Il disegno di legge di bilancio per il 2012 è predisposto secondo il criterio della legislazione vigente e include gli effetti finanziari delle misure disposte con il decreto-legge n. 98 del 2011 e con il decreto-legge n. 138 del 2011 – con i quali è stata operata la manovra di risanamento dei conti pubblici 2012-2014 – con esclusione delle misure di contenimento della spesa dei Ministeri, pari a 10.700 milioni nel 2012 e 5.000 milioni in ciascuno degli anni 2013-2014, da realizzare attraverso la legge di stabilità.

In attuazione della citata normativa, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2011 la riduzione complessiva della spesa in termini di saldo netto da finanziare è stata ripartita tra i Ministeri, prevedendo per il Dicastero agricolo una riduzione in termini di saldo netto da finanziare di 168,8 milioni di euro nel 2010, 62,6 nel 2010 e di 81,4 nel 2014. Tale riduzione, come detto, è ripartita tra spese rimodulabili e non rimodulabili.

L'articolo 12 detta disposizioni di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze al fine di apportare variazioni o riassegnazioni di somme per l'anno 2012 in relazione a determinati aspetti rientranti nella competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra i quali vanno segnalati i settori di intervento del programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura (comma 3), le somme versate in entrata dall'AGEA e dai corrispondenti organismi pagatori regionali (comma 5) e alcune attività concernenti il Corpo forestale dello Stato, quali lotta agli incendi boschivi e protezione dell'ambiente (comma 6), attività sportiva (comma 7) tutela e conservazione della flora e della fauna (comma 8).

In sintesi, lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, oggetto della tabella 12, prevede una spesa complessiva in termini di competenza pari 1.109.845.528 euro per il 2012, mentre per il 2013 e il 2014 le previsioni rispettive sono di 1.037.001.052 e di 1.009.518.261. Le spese di parte corrente in termini di competenza è pari a 795.354.621 euro e spese in conto capitale pari a 314.490.907 euro.

Infine, per quanto riguarda i risultati complessivi del bilancio dello Stato, sottolinea che a seguito dell'approvazione del disegno di legge di stabilità per il 2012 da parte del Senato, la Nota di variazioni al bilancio evidenzia una riduzione complessiva delle spese finali, in termini di competenza, di circa 9,7 miliardi di euro. Il saldo netto da finanziare, pari a 1,6 miliardi di euro, risulta, dunque, sostanzialmente migliorato rispetto al bilancio a legislazione vigente, con una riduzione di circa 10 miliardi di euro.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), dichiara che il suo gruppo, per un atto di coerenza, esprimerà un voto contrario sul provvedimento in esame. Osserva infatti che se i tempi accelerati con cui si è affrontato l'iter del provvedimento sono giustificati dalla grave crisi che interessa il Paese, il suo gruppo non può non esprimere disapprovazione per il contenuto del provvedimento.

Osserva infatti che le voci che riguardano complessivamente il settore agricolo hanno subito una notevole riduzione, come peraltro ricordato dalla relatrice. Nonostante le sollecitazioni del suo gruppo, l'agricoltura non ha potuto usufruire dei necessari interventi economici di sostegno, ad esempio, per il settore bieticolo-saccarifero o per il settore dell'allevamento. Ciò completa il quadro di una generale crescente penalizzazione del settore, che pure versa in una situazione di grave crisi.

Osserva inoltre che anche la norma riguardante la dismissione delle proprietà fondiarie dello Stato, con particolare attenzione all'imprenditoria giovanile, pur

giusta nelle intenzioni, dovrà essere attentamente seguita per evitare distorsioni nella sua applicazione, in particolare con il cambiamento di destinazione d'uso dei terreni.

Osserva infine che anche gli stanziamenti per il Corpo forestale dello Stato sono ridotti e ciò comporterà riduzioni di spesa per il personale operaio a tempo determinato, con tutto quel che ne conseguirà.

Da ultimo, non può non rimarcare l'assenza di qualsiasi misura per lo sviluppo e la crescita del settore primario, e invece la presenza della cosiddetta « legge mancia », riesumata per l'occasione, che prevede il rifinanziamento per 100 milioni di euro nel 2012 e 50 nel 2013 del Fondo per interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territorio e alla promozione di attività sportive e culturali e sociali, istituito con la legge finanziaria 2010, mentre sarebbe stato meglio utilizzare tali fondi per le popolazioni di Toscana e Liguria colpite dalle recenti alluvioni.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), premesso che l'opposizione ha acconsentito ad un percorso particolarmente celere dei documenti di bilancio, per il bene del Paese, osserva che il dibattito odierno rappresenta un'occasione per una riflessione sul Governo che finalmente sta per chiudere i battenti.

Giunge infatti a conclusione, dopo quaranta mesi, una politica segnata da errori, cecità e presunzione. Gli errori sono a tutti noti: a metà 2008 il mondo è stato investito da una crisi prima finanziaria e poi economica devastante, ma il Governo per mesi e mesi ha negato l'esistenza stessa della crisi. Mentre il nostro prodotto interno lordo crollava di ben sei punti percentuali, da Palazzo Chigi e da via XX settembre veniva detto che tutto andava bene e che l'Italia ne era fuori. Se questa era la tesi, non poteva essere presa alcuna misura, di contenimento e di prospettiva, perché avrebbe negato l'assunto.

Quando poi la situazione è diventata più grave, si è messo mano agli ammor-

tizzatori sociali (con i soldi delle regioni, specialmente di quelle del Sud, e delle imprese) e ci si è affrettati a dire che si stava uscendo dalla crisi, nella quale però secondo Berlusconi e Tremonti non si era mai entrati.

Ricorda poi le molte occasioni nelle quali la sua parte politica, con cifre alla mano, ha lanciato un grido di allarme per la forte crisi del settore agricolo, senza che i vari Ministri succedutisi al Dicastero agricolo lo raccogliessero, mentre le attenzioni del Governo hanno riguardato il settore solo ed esclusivamente quando si trattava di tagliare risorse. Tutto ciò ha penalizzato i già provati redditi agricoli, le produzioni di qualità, la ricerca, l'innovazione, l'accesso al credito e il ricambio generazionale, in riferimento al quale ricorda che il Governo ha azzerato lo stanziamento relativo al Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile per finanziare l'UNIRE, che andava comunque finanziato. Evidentemente, questo Governo ha preferito i cavalli ai giovani.

In sostanza, ritiene che per il Governo « in uscita » l'economia agricola ha rivestito solo un ruolo del tutto marginale, visto che non ha assicurato alcuna forma di sostegno concreto agli imprenditori agricoli.

Ricorda poi che pochi giorni fa il Presidente del Consiglio, per smentire che gli italiani siano in difficoltà, ha affermato che i ristoranti sono pieni. L'affermazione non stupisce, considerato che è stata spesso ripetuta dal 2008, una volta tanto con coerenza, dallo stesso Presidente del Consiglio, mentre l'Italia sprofondava. E mentre gli altri Paesi europei, con le loro politiche economiche e con misure idonee e adeguate, toccavano la riva del risanamento, l'Italia gorgogliava nelle acque paludose di una politica che tentava di salvare solo gli interessi dei pochi, anzi del solo Presidente del Consiglio. A suo giudizio, pertanto, non si poteva sperare che la crisi venisse affrontata, se non sconfitta, o almeno guardata negli occhi.

Ritiene pertanto, in sintesi estrema, che questa sia la storia di un fallimento e di una immensa responsabilità verso gli ita-

liani che si è assunta il Governo. In questa storia non sono mancate poi presunzione e cecità. Il Presidente del Consiglio non ha inteso e non ha voluto intendere che era lui l'ostacolo principale alla soluzione. Eppure, come dimostrano i fatti, i mercati hanno dato un po' di respiro all'Italia in quelle ore in cui si è diffusa la voce che il *premier* stava per dimettersi. Il successivo crollo di borsa e dello *spread* non lontano dalla temuta soglia dei seicento punti si spiega poi con la circostanza che i mercati e gli operatori internazionali non hanno creduto all'annuncio delle dimissioni postdatate, in quanto accompagnato dalla prospettiva, avallata da dichiarazioni dello stesso *premier*, di un mese di tempo per approvare la legge di stabilità. Infine ieri, dopo le decisioni del Presidente della Repubblica Napolitano, che sempre va ringraziato per la sua opera e per la sua riconosciuta autorevolezza, i mercati finanziari hanno dato i primi segnali di ripresa, segno che l'Italia può e deve farcela! Tuttavia, insieme alla presunzione del Presidente del Consiglio, sono stati puniti purtroppo tutti gli italiani. Ora, alla vigilia di un cambio di governo, atteso da tanto tempo, l'Italia dovrà affrontare un periodo non facile, ma almeno avrà recuperato il *deficit* di credibilità internazionale, legato in particolare al Capo del Governo, che ha reso vani i sacrifici chiesti agli italiani con le tre manovre estive.

Sottolinea infine che il gruppo del Partito democratico consentirà responsabilmente alla maggioranza di votare la legge di stabilità, che non condivide, ma per il bene del Paese al fine di voltare al più presto pagina e aprire una nuova fase politica, che dovrà coinvolgere auspicabilmente tutte le forze che antepongono il bene dell'Italia a quello pur legittimo, ma oggi inopportuno, del proprio partito. Per questo motivo, la sua parte politica non guarda alle intenzioni di voto registrate nei sondaggi, le cui tendenze favorevoli per l'attuale opposizione sono note.

Auspica infine che, per il bene di tutti gli italiani, le forze politiche possano lavorare insieme, al di là delle formule della nascente coalizione di governo, per met-

tere in campo, tra l'altro, una politica agricola in grado di affrontare la grave crisi economica e creare le condizioni per rilanciare l'agricoltura e il comparto agroalimentare italiano, oggi apprezzato in tutti i mercati.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendo stati presentati emendamenti e ordini del giorno, si procederà ora alla deliberazione della relazione sui disegni di legge in titolo.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, propone che la Commissione riferisca in senso favorevole sui disegni di legge, per la parte di competenza.

Isidoro GOTTARDO (PdL) dichiara che il suo gruppo voterà a favore della proposta del relatore, sottolineando come la maggioranza oggi vota da sola nell'inte-

resse del Paese i documenti finanziari in esame, che anticipano in parte le misure che faranno parte dell'agenda del nuovo Governo.

La Commissione approva infine la proposta di relazione favorevole, presentata dal relatore, sul disegno di legge di bilancio, con riferimento alla Tabella n. 12, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità. Nomina altresì il deputato Beccalossi relatore presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 20.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.55 alle 21.

INDICE GENERALE

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). C. 4773 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014. C. 4774 e relativa nota di variazione C. 4774-*bis* Governo, approvato dal Senato (*Esame congiunto e rinvio*) 3

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012) C. 4773 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 e relativa nota di variazioni. C. 4774 Governo, approvato dal Senato, e C. 4774-*bis* Governo, approvata dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (*Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*) . 17

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) 43

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) 45

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). C. 4773 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 e relativa nota di variazione. C. 4774 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*) 47

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla X Commissione) 56

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla X Commissione) 57

ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla X Commissione) 58

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). C. 4773 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014. C. 4774 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Relazione alla V Commissione) (*Esame congiunto ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole*) 59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 65

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,20



16SMC0005610